GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — SABATO 13 FEBBRAIO — NUM. 37

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	83	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili o commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulla tassa di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Baleani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

Col giorno 12 di questo mese è scaduto il trattato di commercio concluso tra l'Italia e la Svizzera il 23 gennaio 1889, denunziato il 12 febbraio 1891.

In conseguenza, a partire dal giorno 13 del corrente mese, cesseranno di avere effetto, per le merci di origine Svizzera e per quelle delle nazioni ammesse al trattamento della Nazione più favorita, i dazi convenzionali fissati con detto trattato, e per le voci convenzionate con la Svizzera saranno applicati i dazi generali stabiliti dalla tariffa doganale, qualunque sia la provenienza della merce.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **34** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la domanda del comune di Monte Rinaldo (Ascoli Piceno) per la sua separazione dalla sezione elettorale di Montalto Marche e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata con R. decreto del 24 settembre 1882 n. 997 (serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Monte Rinaldo ha 76 elettori politici;

Ritenuto che le condizioni di viabilità fra Monte Rinaldo e Montalto Marche rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale agli elettori del primo dei detti comuni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Monte Rinaldo (Ascoli Piceno) è separato dalla sezione elettorale di Montalto Marche, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Ascoli Piceno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero **85** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le Finanze;

Veduta la deliberazione 21 novembre 1891 del R. Commissario straordinario pel comune di Napoli, con la quale vennero adottate alcune modificazioni alla tariffa del dazio di consumo del comune medesimo;

Veduto il verbale della seduta del 22 dicembre 1891 della Giunta provinciale amministrativa di Napoli, nella quale fu approvata la anzidetta deliberazione, a condizione però che fosse modificata la voce della tariffa relativa al legname lavorato;

Vedute la legge 3 luglio 1864 n. 1827, il luogotenenziale decreto 28 giugno 1866 n. 3018, l'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870 n. 5784, e la legge 17 luglio 1890 n. 6956;

Vedute le leggi 14 maggio 1881 n. 198 e 15 gennaio 1885 n. 2882 e sotto l'osservanza delle medesime, finchè non sia provveduto altrimenti.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il qui annesso nuovo testo della tariffa del dazio consumo di Napoli, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

La nuova tariffa sarà applicata nel giorno immediatamente successivo alla pubblicazione del presente decreto, fatta eccezione per i vitelli, per i quali continuerà a rimanere in vigore l'antica tariffa. La nuova tariffa per i vitelli sarà applicata quando saranno provveduti i necessari strumenti da pesare ed il giorno della applicazione verrà determinato con decreto ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Tariffa dei dazi di consumo di Napoli

Tariffa del comune chiuso

Disposizioni generali.

1° Sono esenti da dazio i campionari in lavori di cristallo, ferro, vetro, acciaio, porcellana, cretaglia e carta da tappezzeria, quando però siano riconosciuti effettivamente tali.

2° Sono del pari esenti da dazio, i recipienti pel trasporto degli acidi, che abitualmente traversano la città, e quelli della birra ed acque gassose, che esportati dalle fabbriche poste nell'interno della cinta daziaria abitualmente rientrano in città;

Come pure i recipienti di creta riconosciuti usati, che si esportano e rientrano per uso industriale.

E finalmente sono esenti da dazio gli strumenti rurali e fabbrili, le macchine, le armi e gli attrezzi domestici.

3° Nella misurazione dei liquidi, quando per la forma irregolare delle botti, non potrà farsi uso della staza (*vetta*) si ricorrerà allo esperimento del peso, deducendosi la tara. Saranno però sdaziati sempre a peso i fusti non eccedenti la capacità di 50 litri. Per le botti la tara sarà del 12 0|0, pei fusti del 18. Un quintale di vino si riterrà per un ettolitro.

L'alcool, se raggiunge 100 gradi centesimali, avrà sul peso l'aumento del 20 0|0; se a 95 l'aumento del 19, se a 90 l'aumento del 18 e così discendendo di 5 in 5 gradi, uno per cento meno.

4. Si riterranno per bottiglie i recipienti di vetro, che non eccedono la capacità di un litro, e per mezze bottiglie quelle che raggiungono e non eccedono il mezzo litro.

Le bottiglie minori di un litro, e le mezze bottiglie minori di mezzo litro, saranno considerate come di un litro e mezzo litro nella riscossione del dazio sulle bevande e liquidi contemplati nella presente tariffa.

5° Per la calce, mattoni, marmi e carboni provenienti per via di mare, il peso sarà calcolato e verificato per tonnellata metrica cioè di quintali 10 a tonnellata, tranne che il proprietario del genere non preferisca dichiararne la quantità a pieno carico, nel qual caso ogni tonnellata si considererà di 13 quintali.

Tariffa delle tare.

Pei generi soggetti anche a dazio doganale, sarà accordata la medesima tara, che concede la tariffa doganale, giusta l'art. 7 del regolamento generale pei dazi interni di consumo, approvato con R. decreto del 25 agosto 1870. Per gli altri poi sarà accordata la tara nelle seguenti proporzioni:

Ceste, sporte e sportoni, 4 per 100.
Id. sulle quantità minori di 50 kg., 8 id.
Botti, carratelli, barili e casse, 12 id.
Otri, 6 id.
Sacchi o balle di tela, 2 id.
Vasi di terra, 20 id.
Vasi di latta o altro metallo, 10 id.
Damigiane di vetro anche impagliate, 15 id.
Balle con stuoie, 5 id.

Tare speciali.

Carboni in grandi ceste, 10 per 100.
Paste in cassa, 15 id.
Cera e scarina lavorata con involucro di cartone, 5 id.
Olio di ogni specie, di qualunque provenienza, riposto in recipienti di qualsiasi qualità di legname, 15 id.
Burro, se in piccoli pezzi ed in ceste comunque condizionato, 12 id.
Ricotte in fiscelle, 10 id.
Lastre od altri oggetti di vetro o cristallo, 20 id.
Campane di vetro o cristallo, 36 id.
Birra in botti cerchiate di ferro, 30 id.
Olive in acqua, con recipienti di legno, 18 id.
Porcellana, terraglia e cretaglia in casse, gabbie o sportoni compreso l'imballaggio, 20 id.
Zucchero in botti, bottielli, carratelli e casse, 8 id.
Id. in cassoni di legno pesante, 15 id.
Id. in ceste di giunco d'India, 5 id.
Vino in carrati, 14 1|2 id.
Vino in barili non eccedenti il peso di 50 kg., 18 id.
Uova in ceste, 20 id.
Frutti e semi oleiferi in guscio, 30 id.
Anguille e capitoni in chianozze o sportelle racchiuse in sportoni con neve o senza, 20 id.

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ di peso, misura o numero	DAZIO Governativo	DAZIO Comunale	Totale	Osservazioni
	Generi colpiti da tassa governativa e sovratassa comunale.					
	Bevande.					
1	Vino ed aceto in fusti.	Ettolitro	7 —	4 50	11 50	Sotto questa denominazione si comprende il vino d'uva e quello di altri frutti, non escluso il sidro di qualunque specie, il vino artificiale, l'aceto comune, di birra, di frutta od artificiale, l'aceto concentrato non profumato, l'acido acetico puro ed impuro, l'acido pirolegnoso. Pel vino ed aceto prodotto nel territorio del Comune chiuso, si riscuoterà il dazio in base della presente tariffa, dietro rivela e verifica nel tempo della produzione. Sul vino prodotto come sopra sarà concesso il calo del 10 per 100 a titolo di sfrido (articolo 24 del regolamento 25 agosto 1870).
2	Vino di lusso in fusti. .	»	7 —	5 50	12 50	Sono considerati da lusso tra gli altri i seguenti: Moscato, Zagarese, Malvasia, Chianti, Lagrima Christi, Mélange, Vermouth, Marsala, Malaga, Lunel, Frontignano, Sauterne, Sherry, Madera, Liebfraumilch, Brauneberg, Côte-Rotie Rouge, Ermitage Rouge, S George, Pouillac, Languédoc, Durandeau, Fleury-Tourius, Chateau-Lafitte, Chateau-Margaux, Chateau-Latour, S. Emilion, S. Julien, S. Estephe, Médoc, Petit Bordeaux, Beaujolais, Chateau Johannisberg, Nierstein, Rudeshein, Marcobrunner, ecc.
3	Vino ed aceto in bottiglie . .	Una	— 15	— 11	— 26	
	Vinetto e mezzo vino. . .	Ettolitro	3 50	1 5	5 —	Sono considerati tali quando la loro forza alcoolica non giunge a 5 gradi centesimali, da verificarsi esclusivamente col mezzo della distillazione (art. 6 del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato con R. decreto 25 agosto 1870).
5	Posca ed agresto. .	»	3 50	— —	3 50	La posca è liquido fatto con acqua e con aceto in parti eguali.
6	Mosto, ossia vino nuovo di uva o di altri frutti, che non abbia ancora fermentato	»	5 50	2 50	8 —	
7	Uva fresca in quantità maggiore di 5 chilogrammi .	Quintale	3 50	1 75	5 25	L'uva fresca per essere considerata come tale dovrà essere in grani intieri attaccati al grappolo, salvo la naturale compressione causata dal trasporto. Quando fosse pigiata anche in parte pagherà come mosto

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ di peso, misura o numero	DAZIO Governativo	DAZIO Comunale	Totale	Osservazioni
8	Alcool ed acquavite fino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac	Ettolitro	8 —	6 40	14 40	Si comprendono in questa voce tutte le bevande spiritose di 59° o meno che non abbiano subito alcuna preparazione dopo la distillazione, come gli spiriti di vino, di legno (alcool metilico) di cereali, l'acquavite di canna, di grappa, di patate e simili.
9	Alcool ed acquavite a più di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac e liquori	»	12 —	9 60	21 60	Quest'articolo comprende tutti i prodotti alcoolici di forza superiore a 59 gradi, nonchè i liquidi spiritosi e aventi uno speciale aroma gradevole, come il rhum, cognac, l'acquavita aniciata o con assenzio, di avena (visky), di ciliege, di ginepro, prugne (herbontz) di riso (arrak) ovvero indolcili come i rosoli, estratti, essenze, elisir, il tapià, il ratapià, il kirch, il fernet, la centerba, il maraschino, le tinture a base di alcool non esclusivamente medicinali nè per profumerie, le acque spiritose, profumate, per bevande e simili. L'alcool e le acque spiritose profumate senza zucchero e per altro uso che per bevande passano tra le profumerie.
10	Alcool, acquavite e liquori in bottiglie.	Una	— 20	— 16	— 36	
	Carni.					
11	Buoi, manzi e bufali, cioè gli animali bovini che hanno perduti sei denti da latte e che si considerano tali in commercio e sono atti al giogo	Uno	40 —	15 —	55 —	
12	Vacche, tori e bufali .	»	25 —	8 —	33 —	Si considerano come vacche le manzette e giovenche che hanno perduti 4 denti da latte, o che sono pregne, o che hanno partorito, sia che abbiano o no perduti i 4 denti da latte. Si comprendono fra i tori, i torelli ed i manzetti qualora abbiano perduti 2 denti da latte.
13	Vitelli sopra e sotto l'anno a peso lordo vivo . .	Quintale	— —	— —	15 —	Gli animali vaccini e bufalini, maschi e femine che perdettero alcun dente da latte sono considerati come vitelli sopra anno e sotto l'anno.
14	Animali pecorini e caprini, cioè arieti, pecore, capre, caproni e becchi, agnelli e capretti tanto della specie comune che di altre.	Uno	— 50	— 25	— 75	

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ di peso, misura o numero	DAZIO Governativo	DAZIO Comunale	Totale	Osservazioni
15	Animali suini cioè porci o verri e maiali	Uno	16 —	— —	16 —	Sono esenti da dazio i maiali lattonzoli che non eccedono il peso di kg. 20. Siffatta eccezione però non esime dall'obbligo i proprietari degli animali suini esistenti nel comune di rivelare i parti di essi animali nel termine di 10 giorni all'ufficio daziario (art. 46 Istruzioni Ministeriali 20 ottobre 1870) Nè gli introduttori di animali suini sono dispensati dall'obbligo di osservare il disposto dell'art. 41 delle dette Istruzioni, salvo il diritto di essi proprietari ed introduttori di aimali suini di ripetere la restituzione della somma depositata, provando che i maiali nati od introdotti sono stati macellati prima di oltrepassare il peso di kg. 20.
16	Carne macellata fresca, salvo le limitazioni portate dal regolamento sul macello pubblico per la quantità	Quintale	12 50	6 25	18 75	
17	Interiora, teste e piedi freschi degli animali ovini, vaccini e suini.	»	10 —	— —	10 —	Le teste di maiali non recise alla romana, cioè fino ai mascellari, se fresche pagheranno come carne macellata fresca, se salate come carne salata.
18	Carne salata, affumicata o comunque preparata, lardo salato, sugna o strutto bianco	»	25 —	5 —	30 —	
19	Lardo, sugna in pane e cotenne fresche non preparati col sale	»	12 50	2 50	15 —	
20	Interiora, teste e piedi salati degli animali vaccini, ovini e suini.	»	15 —	— —	15 —	Vedi la nota all'art. 17.
	Farine e riso.					
21	Farina di frumento in fiore, ovvero abburattata, semola e semolino di frumento e farina di riso	»	2 —	4 —	6 —	
22	Farina, semola e semolino non abburattata	»	2 —	3 —	5 —	
23	Farina di granturco rosso e giallo	»	1 40	— 60	2 —	
24	Farina di granturco bianco	»	1 40	2 60	4 —	
25	Grano di frumento e farro	»	2 —	3 —	5 —	È permessa la introduzione temporanea dei cereali nell'interno del Comune, per mulirsi e riesportarsi in farina, in franchigia del dazio, con le prescrizioni determinate dall'articolo 57 delle Istruzioni speciali di Amministrazione approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1881.
26	Granturco rosso e giallo	»	1 40	— 60	2 —	

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ di peso, misura o numero	DAZIO Governativo	DAZIO Comunal	Totale	Osservazioni
27	Granturco bianco	Quintale	1 40	2 60	4 —	
28	Pane e biscotto di frumento	»	2 —	4 —	6 —	
29	Paste di frumento	»	2 —	4 50	6 50	
30	Pane, pasta e gallette preparate con zucchero ed uova, il cui ingrediente principale è la farina di frumento, e che non sono tariffate come dolci	»	2 —	8 —	10 —	
31	Riso	»	2 —	4 —	6 —	
32	Riso con buccia o mezzo riso	»	1 —	2 —	3 —	
33	Risino	»	— 66	1 34	2 —	Per risino s'intende quello la cui grana è infranta nel mezzo e si considera come mezzo riso quello rotto alle estremità.
34	Farina o fecole, non abbrustolite, di patate e di qualunque altro vegetale, eccetto quelle nominate a parte	»	1 40	8 60	10 —	
	Materie grasse.					
35	Burro d'ogni qualità fresco, cotto o salato	»	8 —	4 —	12 —	
36	Olio vegetale ed animale di qualunque sorta, esclusi gli olii medicinali	»	8 —	4 —	12 —	
37	Olio minerale	»	4 —	2 —	6 —	
38	Sego grezzo, fuso o in candele	»	4 —	2 —	6 —	
39	Frutti e semi oleiferi	»	2 —	1 —	3 —	Per semi oleiferi s'intendono i semi di lino, di canapa, di sesamo, o guiggiolena, di arachide, di pistacchio, di colza, di papavero, di navetta, di cotone, di camellino, o miagro, di madia, di ravizzone, ed infine tutti gli altri semi atti a produrre olii fissi e grassi (i semi di ricino eccettuati). Per frutti oleiferi s'intendono le noci secche, le nocelle, i pignoli, le mandorle, i mandorlini, le olive fresche, le noci di cocco, i cocchigni, i noccioli di pesca, di prugna, di albicocco e simili. Sono considerate secche le noci spogliate del mallo.
	Coloniali.					
40	Zucchero di qualunque sorta, grezzo o raffinato	»	10 —	5 —	15 —	

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ	DAZIO	*Osservazioni*
	Generi colpiti da tassa comunale.			
	Bevande.			
41	Acque gassose	Ettolitro	4 —	
42	Birra di qualunque specie, estera e nazionale	»	3 —	
43	Caffè naturale, abbrustolito o in polvere	Quintale	20 —	
44	Caffè di cicoria, d'orzo, di ghiande, caffè *burlet* ed altri simili succedanei al caffè vero	»	12 —	
45	Thè	»	45 —	
46	Caccao	»	15 —	
47	Pepe, pimento e zenzero	»	30 —	
48	Droghe non nominate	»	40 —	Si comprende la cannella, la cassia lignea, i chiodi, i bottoni o fiori, gambi, peduncoli o steli di garofano, le noci moseade con o senza guscio, le noci di sassofrasso, di raventsara o di Guinea, il macis o fiori di noci moscate, la vainiglia o vaniglione, le fave tongo, lo zafferano e le spezie d'ogni genere, escluse le conserve di pomidoro.
49	Cioccolatte, dolci o confetti	»	50 —	Sono considerate come cioccolatte anche i composti di fecola e di caccao quali sono il racahout, la revalenta al cioccolatte, il tanakoub, la palmirena, l'allataim, il pallamoud, e simili preparati di caccao e di altri ingredienti, non esclusi i sanguinacci. Si comprendono sotto la denominazione di dolci e confetti, i confetti propriamente detti, i dolci in generale, le conserve con zucchero o miele, i torroni e simili, le paste dolci, gli zuccherini, le frutta candite, il pan dolce, i biscotti dolci, le frutta acconcie allo spirito, all'acquavite, al liquore, allo sciroppo ed in marmellata, e qualunque altra composizione o preparazione con zucchero o miele non nominata a parte.
50	Giu'ebbe di zucchero e di altra materia, compresi gli sciroppi per bevande	»	15 —	Si comprende sotto tale denominazione lo sciroppo di fecola, di glucosio, di destrina, e di glicerina, l'estratto di tamarindi, lo sciroppo di zucchero e qualunque altro, meno quelli che contengono frutta in conserve non tariffati a parte.
51	Mele e melazzo	»	8 —	

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ	DAZIO	*Osservazioni*
	Commestibili.			
52	Pesci secchi, affumati, salati o in salamoia, eccetto quelli nominati a parte . .	Quintale	1 50	
53	Alici e sarde salate, tarantello, salmone e pesce spada salato ed in salamoia, il tonno salato.	»	15 —	
54	Comacchio, anguille, tonno ed ogni altra specie di pesce o crostaceo, acconcio all'olio, all'aceto, marinato, o preparato in qualsivoglia altra maniera; le preparazioni di pesce, come le salse, caviale, bottarghe, trippe e lingue di merluzzo; le carni o le parti di qualunque animale marino, conservate in iscatole od in altri recipienti chiusi ermeticamente, o finalmente preparate o conservate in qualsiasi modo, nonchè le uova di tonno	»	25 —	
55	Pesce fresco .	»	15 —	Sono compresi in quest'articolo solamente il tonno, il pesce spada, il capitone, l'anguilla, la cernia, l'orata, il dentice, la spinola, la rigiola, lo storione, la bocca d'oro, il cefalo e l'aragosta.
56	Provole asciutte, affumate o non, mozzarelle e latticini freschi, meno i tariffati a parte	»	20 —	
57	Ricotte salate o forti. . . .	»	10 —	
58	Ricotte fresche (eccettuate le ricottelle) . .	»	10 —	
59	Cacio bianco di Sardegna .	»	10 —	
60	Cacio bianco di Sicilia e Morea .	»	15 —	
61	Cacio d'ogni altra denominazione . .	»	20 —	
62	Fagioli . . .	»	2 —	
63	Fave secche o abbrustolite . .	»	1 —	
64	Legumi secchi non nominati, cioè: ceci, piselli, lenticchie e cicerchie, anche abbrustoliti	»	5 —	
65	Frutti secchi di:			
	1ª qualità .	»	5 —	Frutti di 1ª qualità: si comprendono i seguenti frutti comunque diseccati: i datteri, uva zibibbo e passolina, pistacchi, prugne e qualunque specie di frutta secche non tariffata a parte, nonchè i fichi secchi detti di Smirne e quelli ripieni di noci, di mandorle, od altrimenti preparati che non possono classificarsi nella voce seguente e che sieno riposti in cestine ed in altri recipienti di un peso ciascuno non inferiore a 5 kg.
	2ª qualità	»	1 —	Frutti secchi di 2ª qualità: vi si comprendono le castagne disseccate in qualunque modo, nonchè i fichi secchi che sono riposti in botti, ceste, casse e recipienti simili di un peso ognuno superiore a 5 kg. e tutti gli altri frutti secchi non compresi nella voce precedente.
66	Mostarda liquida ed in polvere, mosto cotto con frutti o senza, senape in grani o in polvere, liquida o mista, con qualunque altra sostanza, e salmone d'ogni altra specie non nominata a parte	»	15 —	
67	Uova in generale	»	10 —	

N. progressivo	Denominazione dei generi		UNITÀ	DAZIO	Osservazioni
68	Tartufi d'ogni specie		Quintale	30 —	
69	Funghi secchi		»	10 —	
70	Ogni specie di animali quadrupedi e volatili selvatici di cacciagione, meno quella quantità portata nel carniere o nelle tasche del cacciatore		»	20 —	Si comprendono s tto questa voce i quadrupedi selvatici in generale, se vivi o morti, i volatili se morti, interi o spezzati e gli animali selvatici di ogni specie che servono al cibo umano.
71	Galli d'India o tacchini, anitre ed oche domestiche, faraone o numide, ovvero galline turchesche		Uno	— 50	
72	Capponi		»	— 30	
73	Polli di qualunque altra specie, compreso i colombi e le tortore (esclusi i pulcini).		»	— 20	
	Foraggi.				
74	Avena di qualunque specie con veste, monda, o perlata, anche in farina		Quintale	4 —	
75	Orzo, orzola, panico, miglio, vescia e scagliola		»	2 —	
76	Carrube		»	2 50	
77	Crusca		»	1 50	Sotto questa denominazione si comprende il cruscone, la crusca pura ed il cruschello, prodotti dall'abburattamento del macinato dei cereali e dei legumi: e come crusca si ritiene pure la loppa di riso o di altri cereali, il macinato di tutoli di meliga, salvo che queste specie di crusca non fossero miste con farina o farinetta; in questo caso verrebbero tassate come la farina non abburattata.
78	Paglia anche di granone e fieno	a peso	»	— 50	
		per ogni fascio a schiena d'uomo	Uno	— 30	
		per carro o carretto	»	5 —	
		per soma di mulo o cavallo	»	1 25	
		per soma di asino	»	— 60	
79	Gramigne	a peso	Quintale	— 20	
		per ogni fascio a schiena d'uomo	Uno	— 10	
		per ogni carro o carretto	»	2 —	
		per ogni somo di mulo o cavallo	»	— 50	
		per ogni soma d'asino	»	— 25	
	Combustibili.				
80	Carboni di legna	a peso	Quintale	1 20	La carboncina, ossia la polvere o la minutaglia di carbone di legna, passata al crivello, pagherà la metà del dazio tassato pel carbone. È però in facoltà dell'Amministrazione di applicare il dazio a peso anche al carbone in carri od in some.
		per carro o carretto a 2 cavalli	Uno	21 60	
		per soma di mulo o cavallo	»	3 60	
		per soma d'asino	»	2 40	
81	Legna da ardere (meno le fascine).	a peso	Quintale	— 30	Si comprendono sotto tale denominazione le legna da fuoco, quelle spaccate, i ceppi e le schegge, il legname vecchio rotto, spaccato, logoro o guasto, proveniente da demolizione di edifici, di bastimenti, di palafitte, di recinti, di pergolati, di carriaggi, di mobili, di utensili, di recipienti, ed opere altrettali; e quel legname che dopo di aver servito in qualche guisa, è messo in istato da non poter essere utilizzato che come combustibile.
		per ogni fascio a schiena d'uomo	Uno	— 07	
		per ogni carro o carretto	»	3 —	
		per ogni soma di mulo o carretto	»	— 45	
		per ogni soma d'asino	»	— 23	

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ	DAZIO	*Osservazioni*
82	**Fascine** . a peso	Quintale	— 20	Si comprendono sotto tale denominazione le fascine, i fascinotti, e la stipa d'erica, o di altre piante o di sermenti, la sansa, le motte di scorze di albero, polverizzata, la torba, e le pigne verdi o secche.
	per ogni carro o carretto	Uno	2 —	
	per ogni soma di mulo o cavallo. . . .	»	— 30	
	per ogni soma d'asino	»	— 15	
	per ogni fascio a schiena d'uomo. . . .	»	— 05	
	Materiali da costruzione.			
83	Asfalto e simili bitumi, come l'albertide, l'elatarina, la pece minerale, il black o catrame minerale	Quintale	1 —	
84	Calce (compresa la produzione interna). . .	»	— 40	S'intenda quella calce viva o spenta, in polvere ed in pasta.
85	Cementi ed intonachi . .	»	1 —	Si comprendono in questa voce: il cemento ed intonachi, il gesso di qualunque sorta ed il bianco di Spagna, di Troyes di Rouen, di Mendon, i cementi naturali od artificiali, come il cemento romano, o idraulico, quello di Grenoble, il Portland e simili.
86	Ghisa lavorata semplice o guernita (per uso di materiale da costruzione .	»	1 —	
87	Ferro ed acciaio di 1ª fabbricazione (per uso di materiale da costruzione) — semplice	»	1 —	
	in lamiere	»	1 50	
	in tubi e ferro di trafileria	»	2 —	
88	Ferro di 2ª fabbricazione, lavorato in chiodi, viti e simili, ed acciaio in lavori diversi (per uso di materiale da costruzione)	»	10 —	
89	Ferro in rotaie di ferrovia o rails in ferro ed acciaio . .	»	— 25	Le rotaie destinate per transito nello scalo ferroviario, o per depositi in magazzini delle Società ferroviarie sono esenti da dazio.
90	Zinco in lastre, in tubi od altri lavori grossi (per uso di materiale da costruzione).	»	2 —	
91	Piombo lavorato ed in tubi (per uso di materiale da costruzione). .	»	2 —	
92	Legname per costruzione — in tronchi ed in tavoloni	»	— 50	Qualora per sua mole non possa il legname sottoporsi a peso, la base del dazio sarà in proporzione della sua lunghezza, fissandone il diametro al terzo della radice, cioè fino a centimetri 50 per ogni metro lineare centesimi 25, di maggiore diametro centesimi 35.
	in assi segato	»	1 —	
93	Legname in lavori diversi, anche ferrato:			
	a) Imposte, intelaiature per finestre e balconi, persiane per finestre e balconi, gelosie, stipiti e porte.	»	7 20	
	b) Cancelli, graticole per soffitti, garotte, garettoni, casotti, baracche e barracconi.	»	3 —	
	c) Quadrelli intagliati per pavimenti, modanature per cornici, prezzi di legnami torniti, intagliati od altrimenti lavorati da servire per fabbricazione di mobili.	»	10 —	
94	Marmo bianco o colorato, greggio, in rottami, segato, lastre, e pezzi di ardesia o lavagna grezza o lavorata	»	— 50	
95	Marmi modellati, puliti od altrimenti lavorati . .	»	5 —	Sono esenti da dazio le statue ed i blocchi di marmo abbozzati destinati alla statuaria. Per i blocchi di marmo non abbozzati e destinati alla statuaria il dazio non verrà riscosso quando il blocco sarà immediatamente trasportato nello studio dell'artista che dovrà eseguire il lavoro; e se riscosso verrà restituito quando si dimostrerà che il blocco è stato trasportato nello studio di un artista per l'uso anzidetto.
96	Carta da tappezzeria bianca o bruna non dipinta . . .	»	2 —	
97	Carta da tappezzeria dipinta o dorata, in rolli o in fogli. .	»	15 —	
98	Vetro in lastre di qualunque dimensione. .	»	4 —	
99	Mattoni da pavimento refrattarii o tegole. . .	»	— 30	

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ	DAZIO	*Osservazioni*
100	Mattoni da murare .	Quintale	— 15	
101	Pietra greggia in blocchi, sgrossata, di qualunque specie compresa la pietra vulcanica, travertino, granito, selci in lastre per basoli ecc. e la pietra tufo, che s'ottiene anche dalle cavi esistenti entro la linea daziaria (eccetto la pietra da calce non sottoposta a coltura)	Quintale Carro	— 05 — 50	È in facoltà del contribuente di pagare il detto dazio com'è stabilito a peso, ovvero alla ragione di cent. 50 per ogni carro o carretto tirato da non più di tre animali.
102	Pietra di lavoro finito di diverse specie non tariffata a parte. .	Quintale Carro	— 20 2 —	È in facoltà del contribuente di soddisfare il dazio a peso, come è stabilito, ovvero in ragione di lire 2 per ogni carro o carretto tirato da non più di tre animali.
	Materie grasse.			
103	Cera grezza in pani gialla o vergine e non lavorata .	Quintale	15 —	
104	Cera lavorata in candele, candelotti, torce, cerini, lumini da notte di cera, ed altri simili combustibili ad uso d'illuminazione	»	25 —	
105	Cera in moccoli o mozzoni .	»	6 —	Sono compresi in quest'articolo le colature e gli avanzi di candele di qualunque specie di cera, ed i rottami di qualsivoglia lavoro di cera di ogni sorta.
106	Sapone molle nero	»	5 —	
107	Sapone solido, bianco o colorato in pani, in liste e simili non profumato . .	»	20 —	
108	Spermaceto, candele di spermaceto, paraffina, stearina, candele steariche, e fiammiferi di stearina.	»	20 —	
109	Morchia liquida o in pasta. .	»	6 —	
110	Grassi in generale, non nominati a parte, compresi i grassi lucidi per i cuoi .	»	6 —	
	Oggetti diversi.			
111	Cristalli o vetri in lavori diversi comprese le campane . . .	»	12 —	
112	Lastre di vetro e di cristallo pulite e stagnate . . .	»	30 —	Gli specchi in cornici pagan come mobili da lusso.
113	Piretti, damigiane, fiaschi impagliati o non, ed altri recipienti simili di vetro, escluse però le bottiglie ordinarie di vetro nero o scuro	»	2 —	
114	Profumeria, cioè olii fissi, essenze odorose in boccette o altrimenti conservate, aceti profumati, estratti odorosi, essenze di olii vegetali, acque odorose, spiritose, acque da tingere i capelli e barba, i liquori odontalgici e tutti i dentifrici; la polvere di cipria, di giaggiolo o d'Iréos, e tutte le altre polveri e farine profumate, in sacchetti, o altrimenti conservate; le pomate, i ceroni, i cosmetici e simili materie grasse, i saponi profumati e quelli in polvere, in formelle e tavolette, o liquidi in boccette e simili recipienti; la pasta di mandorle, i sacchetti profumati, e finalmente tutti gli altri generi di profumerie analoghe ai precedenti.	»	40 —	
115	Terraglia in lavori diversi dorata, dipinta o colorata .	»	15 —	
116	Terraglia in lavori diversi bianca non dorata . .	»	5 —	
117	Porcellana in lavori diversi, dorata, dipinta o colorata . .	»	35 —	
118	Porcellana in lavori diversi, bianca non dorata .	»	15 —	
119	Vasellami e lavori di argilla	»	1 —	

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ	DAZIO	*Osservazioni*
120	Mobili di lusso nuovi, anche di marmo e di alabastro, e mobili di ogni metallo anche con anima di ferro (esclusi i mobili di ferro)	Quintale	25 —	Sono mobili di lusso quelli intagliati a masso, gli intarsiati, i dorati di qualunque legname, quelli di legname d'ebanisteria a masso, compresi anche i piccoli lavori di legno intarsiati ad uso di toletta, scrittoio e simili, le cornici dorate e di metallo, e le bacchette per cornici o zanefre, sagomate o imitanti il legno, dorate o non, o frammiste con qualunque metallo. Tutti gli altri mobili saranno considerati come comuni.
121	Mobili comuni nuovi di legno e di ferro (comprese le casse forti) .	»	5 —	
122	Carta di 1ª classe .	»	1 —	Si comprende sotto questa denominazione la carta bianca di qualunque specie (meno quella grossa da involgere, tariffata a parte) la carta da scrivere anche colorata o con fregi, frastagli e disegni d'ornamento; la carta da stampa o da disegno, di qualunque specie e quella resa trasparente; la carta in parte stampata, la lineata, rigata e con intestazione e fregi; la carta relata, quella di seta e da biglietti da visita o carta porcellana; la carta dorata, argentata marezzata, verniciata, lucida, marocchinata, marmoreggiata e colorata o dipinta; le buste da lettere, i libri da scrivere legati o non, con intestazione, stampati, lineati o in bianco; i libretti da memorie, da disegno e simili, la carta fina in pezza, anche colorata, detta da manifesti e finalmente qualunque altra qualità di carta colorata, analoga alle sopraindicate e non compresa sotto la carta di 2ª classe.
123	Carta di 2ª classe . .	»	— 50	Vi si comprende la carta grossa ed ordinaria bianca o biancastra, che si usa unicamente per inviluppo; la carta colorata in pasta con tinta turchina, ceneregnola, giallastra, bruna scura e simile, che si impiega comunemente per involgere e per scenari; la carta ordinaria con o senza colla, indicata comunemente coi nomi di carta straccia, carta sugante, carta di paglia, ecc.
124	Cartone . . .	»	— 25	Vi si comprende il cartone di qualunque specie, la carta asfaltata ed impegolata; la carta incollata sopra tessuti e qualunque lavoro di cartone.
125	Cati, mastelle, secchie e tinezze di legno .	»	3 —	Sono esenti da dazio; la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative, la carta a strisce per gli uffici telegrafici e la carta bollata.
126	Amido	»	6 —	
127	Ghiaccio così naturale che artificiale	»	4 —	

Tariffa del comune aperto

Avvertenze generali.

1. Tutte le annotazioni riflettenti la tassazione dei generi di consumo nel Comune chiuso si intendono applicabili anche ai medesimi generi soggetti a dazio nel Comune aperto.

2. Giusta l'art. 8 della legge 3 luglio 1864 n. 18:7, e art. 5 di quella del dì 11 agosto 1870 n. 5784, il dazio nel Comune aperto si esige sulla minuta vendita, la quale per il vino ed aceto s'intende quella esercitata al disotto dei litri 25, per l'acquavite, alcool o liquori sotto i 10 litri. Per gli altri articoli soggetti a tassa comunale nel comune aperto, si considera come vendita al minuto quella fatta al disotto dei litri 25 per la birra ed acque gassose; e di 50 kg. per tutti gli altri generi, eccetto quelli indicati negli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 43 pei quali s'intende vendita al minuto quella al disotto dei 20 kg.

3. Il dazio sulle carni si riscuote nell'atto della macellazione delle bestie tassate, e sulla introduzione delle carni fresche macellate in altro Comune, nei luoghi destinati alla vendita.

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ di peso, misura o numero	DAZIO		Totale
			Governativo	Comunale	
	Generi colpiti da tassa governativa e da sovratassa comunale.				
	Bevande.				
1	Vino ed aceto in fusti	Ettolitro	7 —	3 50	10 50
2	Vino da lusso in fusti	»	7 —	3 50	10 50
3	Vino ed aceto in bottiglie	Uno	— 15	— 07	— 22
4	Vinetto e mezzo vino	Ettolitro	3 50	1 50	5 —
5	Posca ed agresto	»	3 50	— —	3 50
6	Alcool od acquavite fino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac	»	8 —	4 —	12 —
7	Alcool, acquavite a più di 59 gradi e liquori	»	12 —	6 —	18 —
8	Alcool, acquavite e liquori in bottiglie	Una	— 20	— 10	— 30
	Carni.				
9	Buoi, manzi e bufali, cioè gli animali bovini che hanno perduto sei denti da latte e che si considerano tali in commercio e sono atti al giogo	Uno	40 —	15 —	55 —
10	Vacche, tori e bufale	»	25 —	8 —	33 —
11	Vitelli sopra e sotto l'anno a peso lordo vivo	Quintale	— —	— —	15 —
12	Animali pecorini e caprini, cioè arieti, pecore, capre, caproni, agnelli, becchi e capretti tanto della specie comune che di altre	Uno	— 50	— 25	— 75
13	Animali suini, cioè porci, verri o maiali I maiali piccoli da latte del peso non superiore ai 0 kg, sono esenti da dazio.	»	16 —	— —	16 —
14	Maiali macellati per uso particolare	»	3 —	— —	3 —
15	Carne macellata fresca	Quintale	12 50	6 25	18 75
16	Carne salata, affumicata e comunque preparata, lardo salato, sugna e strutto bianco	»	25 —	5 —	30 —
17	Lardo, sugna in pane e cotenne fresche, non preparate col sale	»	12 50	2 50	15 —

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ	DAZIO
	Generi colpiti da tassa comunale.		
	Bevande.		
18	Acque gassose	Ettolitro	4 —
19	Birra	»	3 —
	Coloniali.		
20	Zucchero di qualunque sorta, grezzo o raffinato	Quintale	5 —
21	Caffè naturale, abbrustolito o in polvere	»	20 —
22	Caffè di cicoria, di orzo, di ghiande, caffè *burlet* ed altri simili succedanei al vero caffè	»	12 —
23	Thè	»	45 —
24	Caccao	»	15 —
25	Pepe, pimento e zenzero	»	30 —
26	Droghe non nominate	»	40 —
27	Cioccolatte, dolci e confetti	»	50 —
28	Giulebbe di zucchero e di altra materia, compreso gli sciroppi per bevande.	»	15 —
29	Mele e melazzo	»	8 90
	Commestibili.		
30	Farina di frumento in fiore, ovvero abburattata, semola e semolino di frumento e farina di riso	»	4 —
31	Farina, semola e semolino non abburattato	»	3 —
32	Farina di granturco rosso o giallo	»	— 60
33	Farina di granturco bianco	»	2 60
34	Pane e biscotto di frumento	»	4 —
35	Pasta di frumento	»	4 50
36	Pane, pasta e gallette, preparate con zucchero od uova, il cui ingrediente principale è la farina di frumento, e che non sono tariffati come dolci	»	8 —
37	Riso	»	4 —
38	Riso con buccia e mezzo riso	»	2 —
39	Risino	»	1 34
40	Fecole e farine, anche abbrustolite di patate e di qualunque altro vegetale, eccetto quelle nominate a parte	»	8 60
41	Pesci secchi affumati, salati o in salamoia, eccetto quelli nominati a parte	»	1 50
42	Alici e sarde salate, tarantello, salmone e pesce spada salato e in salamoia, ed il tonno salato	»	15 —
43	Comacchio, anguille, tonno ed ogni altro pesce o crostaceo acconcio all'olio, all'aceto, marinato, o preparato in qualsivoglia altra maniera; le preparazioni di pesce come le salse, caviale, bottarghe trippe e lingue di merluzzo; le carni o le parti di qualunque animale marino, conservate in scatole ed in altri recipienti chiusi ermeticamente, o finalmente preparate o conservate in qualsiasi modo, nonchè le uova di tonno	»	25 —
44	Pesce fresco	»	15 —
45	Provole, asciutte, affumate o non, mozzarelle e latticini freschi meno i tariffati a parte	»	20 —

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ	DAZIO
46	Ricotte salate o forti	Quintale	10 —
47	Ricotte fresche (eccettuate le ricottelle) .	»	10 —
48	Cacio bianco di Sardegna. . . .	»	10 —
49	Cacio bianco di Morea e Sicilia .	»	15 —
50	Cacio di ogni altra denominazione .	»	20 —
51	Fagioli	»	2 —
52	Fave secche ed abbrustolite	»	1 —
53	Legumi secchi non nominati cioè: piselli, lenticchie, cicerchie, anche abbrustoliti .	»	5 —
54	Frutti secchi di:		
	1ª qualità.	»	5 —
	2ª qualità	»	1 —
55	Mostarda liquida ed in polvere, mosto cotto con frutti o senza, senapa in grani od in polvere, liquida o mista con qualunque altra sostanza, e salse di ogni altra specie non nominate a parte	»	15 —
	Foraggi.		
56	Avena di qualunque specie, con veste, monda e perlata anche in farina	»	4 —
57	Orzo, orzola, panico, miglio, veccia e scagliola .	»	2 —
58	Carrube	»	2 50
59	Crusca	»	1 50
	Materie grasse.		
60	Burro d'ogni qualità, fresco, cotto o salato	»	1 —
61	Olio vegetale ed animale di qualunque sorta, esclusi gli olii medicinali.	»	4 —
62	Olio minerale.	»	2 —
63	Sego grezzo fuso o in candele	»	2 —
64	Frutti e semi oleiferi	»	1 —
65	Cera lavorata in candele, candelotti, torce, cerini, lumini da notte di cera, ed altri simili combustibili ad uso d'illuminazione.	»	25 —
66	Cera grezza in pani gialla o vergine o non lavorata .	»	15 —
67	Cera in moccoli o mozzoni . .	»	6 —
68	Sapone molle nero	»	5 —
69	Sapone solido bianco o colorato, in pani, liste o simili non profumato . . .	»	20 —
70	Spermaceto, candele di spermaceto, paraffina, stearina, candele steariche e fiammiferi di stearina	»	20 —
71	Morchia liquida o in pasta	»	6 —
72	Grassi in generale non nominati a parte, compresi i grassi lacidi per i cuoi	»	6 —
	Oggetti diversi.		
73	Amido . .	»	5 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
G. COLOMBO.

Il Numero **XXV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Mairago, colle quali si propone il concentramento nella Congregazione medesima delle fondazioni elemosiniere Gritti, Remugotti e Fagiuoli, stabilite le due prime a favore dei poveri della frazione di Basiasco e l'ultima a favore dei poveri dell'intero Comune;

Udito il parere della Giunta provinciale amministrativa di Milano e del Consiglio di Stato;

Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato, per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le fondazioni elemosiniere Gritti, Remugotti e Fagiuoli, esistenti nel Comune di Mairago, sono concentrate nella locale Congregazione di carità, rimanendo però le due prime a favore dei poveri della sola frazione di Basiasco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il Numero **XXVI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Ozzero (Milano), proponenti il concentramento della fondazione dotalizia Villa Antonia, avente il reddito annuo netto di lire sessantotto e centesimi ventisei, nella Congregazione di carità medesima;

Udito l'avviso della Giunta provinciale amministrativa di Milano e del Consiglio di Stato;

Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La fondazione dotalizia Villa Antonia è concentrata nella Congregazione di carità di Ozzero (Milano).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il N. **XXVII** *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 26 luglio e 10 settembre prossimo passato della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Trenno (Milano), con le quali si propone il concentramento nella Congregazione medesima delle seguenti istituzioni pubbliche di beneficenza, amministrate dal parroco di Figino, frazione di detto comune;

1° Banfi Ismaele, con un reddito netto di lire 62, avente scopo elemosiniero e dotale a favore dei poveri e delle nubende della parrocchia di Figino;

2° Piccaluga Gioacchino, con un reddito di lire 80, avente scopo dotale a favore delle nubende povere della parrocchia medesima;

Veduto il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le istituzioni pubbliche di beneficenza Banfi Ismaele e Piccaluga Gioacchino, sono concentrate nella Congregazione di carità di Trenno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI

Il Numero **XXVIII** *(Parte supplemenare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Casalpusterlengo, propenenti il concentramento delle istituzioni di beneficenza Fugazza, Bignami, Porrata, Borsa;

Udito l'avviso della Giunta provinciale amministrativa di Milano e del Consiglio di Stato;

Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le fondazioni di beneficenza Fugazza, Bignami, Porrata, Borsa, esistenti nel comune di Casalpusterlengo sono concentrate nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli :* B. CHIMIRRI.

Relazione *del Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *nell'udienza del dì 17 gennaio 1892, per lo scioglimento del Consiglio comunale di Roccella Jonica (Reggio Calabria).*

SIRE!

Fin dai primi dello scorso mese di dicembre il municipio di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, traversa una grave crisi.

Le dimissioni del Sindaco e dell'Assessore anziano furono seguite da quelle dell'intera Giunta e di dieci consiglieri. Ridottosi così il Consiglio a meno di due terzi dei suoi componenti, e riusciti infruttuosi i tentativi fatti pel ritiro delle dimissioni, il Prefetto provvide al disbrigo degli affari ed alla immediata convocazione dei comizi per le elezioni straordinarie.

Queste hanno avuto luogo il 27 dicembre, ma hanno dimostrato come i partiti locali sieno sì profondamente divisi, che riesce impossibile la costituzione di un'amministrazione che voglia e sappia curare gl'interessi del paese.

In effetti si sono succedute le rinunzie degli antichi consiglieri e dei nuovi eletti, in guisa che ora l'intero Consiglio comunale è dimissionario.

In tale condizione di cose non evvi altro mezzo per assicurare la regolare amministrazione di quella civica azienda, che lo scioglimento del Consiglio comunale, tanto più che, durante la gestione straordinaria del Commissario straordinario, i partiti potranno aver agio di intendersi e di venir ad un accordo pel bene del paese.

Ho quindi l'onore di sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto, col quale si scioglie il Consiglio comunale di Roccella Jonica.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della Legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Michele Verona è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria :*

Con RR. decreti del 7 febbraio 1892:

Grottola cav. Francesco, consigliere della Corte d'appel.o di Aquila, è tramutato a Trani, a sua domanda.

Roberti cav. Guerino, consigliere della Corte d'appello di Venezia, è tramutato a Casale, a sua domanda.

Corolli cav. Medardo, consigliere della Corte d'appello di Cagliari, è tramutato a Venezia, a sua domanda.

Nitopi cav. Giacomo, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Siracusa, in aspettativa a tutto il mese di gennaio 1892, è confermato nell'aspettativa medesima per altri tre mesi, dal 1º febbraio 1892, con l'assegno in ragione di annue lire 2500.

Bascianelli cav. Savino, vice presidente del tribunale civile e penale di Lanciano, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Oristano, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Eliantonio Pasquale, vice presidente del tribunale civile e penale di Lucera, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Cagliari, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Fiecchi Augusto, giudice del tribunale civile e penale di Siena, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1º, lett. *b*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, dal 16 febbraio 1892, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di vice presidente di tribunale.

Del Buono Vincenzo, giudice del tribunale civile e penale di Cosenza, è tramutato a Sant'Angelo dei Lombardi, a sua domanda.

Noya Guglielmo, giudice del tribunale civile e penale di Potenza, è tramutato a Bari, a sua domanda

De Pascale Giulio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Trani, è nominato, a sua domanda, giudice dello stesso tribunale di Trani, con l'annuo stipendio di lire 3500.

Serrao Domenico, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Messina, è tramutato a Catanzaro.

Gigli cav. Arrigo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Siena, in soprannumero, è tramutato ad Avezzano.

Di Colloredo Ugo, pretore del mandamento di Sanguinetto, è tramutato al mandamento di Maniago.

Dudreville Giuseppe, pretore del mandamento di Maniago, è tramutato al mandamento di Sanguinetto.

Ficai-Veltroni Giuseppe, pretore del mandamento di Sinalunga, è tramutato al mandamento di Mottola.

Bozzi Ugo, pretore del mandamento di Galeata, è tramutato al mandamento di Sinalunga.

Mossa Francesco, pretore del mandamento di Arcidosso, è tramutato al mandamento di Carpineto.

Ticci Camillo, pretore del mandamento di Aritzo, è tramutato al mandamento di Arcidosso.

Micciché Gaetano, pretore del mandamento di Comiso, è tramutato al mandamento di Vittoria, lasciandosi vacante il mandamento di Scicli per l'aspettativa del pretore Calvelli Domenico.

Puglisi-Allegra Michele, pretore del mandamento di Scili, è tramutato al mandamento di Comiso.

Eccli Alberico, pretore del soppresso mandamento di Arsiero, in aspettativa per motivi di salute, è confermato nell'aspettativa medesima per altri sei mesi dal 16 febbraio corrente, con l'assegno

della metà del'o stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Santo Stefano di Aveto.

Percolla Luigi, pretore già titolare del mandamento di Militello in Val di Catania, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio dal 1° gennaio 1892 ed è destinato al mandamento di Favignana.

Geri Gerino, vice-pretore incaricato di reggere il mandamento di Mussomeli, è tramutato al mandamento di Galeata con lo stesso incarico.

Cucca Giuseppe, vice-pretore incaricato di reggere il mandamento di Tonara, è tramutato al mandamento di Siniscola con lo stesso incarico.

Con RR. decreti del 4 febbraio 1892:

Leicht comm. Michele, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di Torino, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1, lett. *A*, della legge 14 aprile 1864 n 1731, dal 16 febbraio 1892, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di procuratore generale di Corte d'appello.

Ciotto cav. Andrea, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, è collocato in aspettativa a sua domanda, per infermità, per due mesi, dal 1° febbraio 1892, con l'assegno in ragione di annue lire 3000.

Siz'a Giacomo, giudice del tribunale civile e penale di Girgenti, è tramutato a Vigevano.

Donno Giovanni, giudice del tribunale civile e penale di Chieti, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1, lett. *B*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, dal 16 febbraio 1892, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di vice presidente di tribunale.

Canepa Giuliano, pretore del mandamento di Carpeneto, è tramutato al mandamento di Sesta Godano.

Colle Alfredo, pretore del mandamento di Castel di Sangro, è tramutato al mandamento di Casalbordino.

De Aloysio Ugo, pretore del mandamento di Casalbordino, è tramutato al mandamento di Castel di Sangro.

Pezzati Marcantonio, pretore del mandamento di Castellammare del Golfo, è tramutato al mandamento di Marsala.

Virdone Giacomo, pretore del mandamento di Monte S. Giuliano, è tramutato al mandamento di Castellammare del Golfo.

Pampanini Camillo, pretore del mandamento di Favignana, è tramutato al mandamento di Monte San Giuliano.

Parenti Pellegrino, pretore del soppresso mandamento di Paceco, è tramutato al mandamento di Calice al Cornoviglio.

Girotti Vincenzo, pretore del mandamento di Polizzi Generosa, è tramutato al mandamento di Paglieta.

Padula Pietro, pretore del soppresso mandamento di Monterosso Almo, è tramutato al mandamento di Mirabella Imbaccari.

Vono Eugenio, pretore del mandamento di Chiaravalle Centrale, è tramutato al mandamento di Serra San Bruno.

Calvelli Domenico, pretore del mandamento di Vittoria, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per due mesi dal 16 febbraio corrente con l'assegno del quarto dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Vittoria.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con Regi decreti del 4 febbraio 1892:

Di Bartolomei Cesare, cancelliere della soppressa pretura di Massa Lombarda, è tramutato alla pretura di Antrodoco.

Martinato Giovanni, cancelliere della soppressa pretura di Camisano Vicentino, è tramutato alla pretura di Loreo.

Jacoangeli Leopoldo, cancelliere della pretura di Sezze, è tramutato alla pretura di Monterotondo.

Campanella Pasquale, cancelliere della pretura di Minervino Murge, è tramutato alla pretura di Rutigliano, a sua domanda.

Cocco Valentino, cancelliere della pretura di Bardolino, è tramutato alla pretura di Conegliano.

Marsilio Luigi, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Tolmezzo, è, a sua domanda, nominato cancelliere della pretura di Bardolino, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Di Caporiacco Giovanni Battista, cancelliere della pretura di Cossato, è nominato segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Tolmezzo coll'attuale stipendio di lire 1600.

Quinto Domenico, vice cancelliere della pretura di Pomigliano D'Arco, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità, ai termini dell'articolo 1, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° marzo 1892.

Con decreti ministeriali del 4 febbraio 1892:

Pisani Enrico, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Teramo, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda collocato in aspettativa per motivi di salute per quattro mesi, a decorrere dal 1° febbraio 1892, coll'assegno pari alla metà del suo stipendio.

Flori Pietro, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Velletri, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della pretura di Sezze, coll'attuale stipendio di lire 1430, ed incaricato di reggere la cancelleria durante la mancanza del titolare.

Cristani Giovanni, vice cancelliere della soppressa pretura del 2° mandamento di Cesena, è tramutato alla pretura di Meldola.

Magnani Elia, vice cancelliere della soppressa pretura di Fontanellato, è tramutato alla pretura del 2° mandamento di Parma, a sua domanda.

Rossi Giovanni, vice cancelliere della pretura di Loreo, è tramutato alla pretura di Crespino.

Con decreto ministeriale del 5 febbraio 1892:

Ajello Giovanni, vice cancelliere della Corte di appello di Palermo, è promosso dalla 2ª alla 1ª categoria a datare dal 1° febbraio 1892, con l'annuo stipendio di lire 3000, cessando dal percepire il decimo sullo stipendio precedente.

Con decreti ministeriali del 6 febbraio 1892:

Spina Francesco, vice cancelliere della pretura di Tulve, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 febbraio 1892, è, a sua domanda, richiamato in servizio dal 16 febbraio, 1892, e tramutato alla pretura di Sessa Aurunca.

Carcopino Ferdinando, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Pontremoli, è sospeso dall'ufficio per un mese, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione della di lui abituale negligenza nel disimpegno dei doveri di ufficio.

Fiore Stefano, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Matera, è sospeso dall'ufficio per giorni cinque, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione della di lui indisciplina e negligenza nel disimpegno della carica.

Con RR. decreti del 7 febbraio 1892:

Cigala Francesco, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Piacenza, è collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, a termini dell'art. 1, lett. *A*, e 5 della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° marzo 1892, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Gelati Luigi, cancelliere della soppressa pretura di Medicina, è collocato a riposo per inabilità a continuare nel servizio, a termini dell'art. 9, lett. *B*, e 5 della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° marzo 1892.

Giommi Pirro, cancelliere della soppressa pretura di Bagnacavallo, è collocato a riposo per anzianità di servizio, ai termini dell'articolo 1, lett. *A*, e 5 della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° marzo 1892.

Trojano Vitantonio, cancelliere della soppressa pretura di Montemarano, è tramutato alla pretura di Chiusano San Domenico.

Perugini Francesco Saverio, cancelliere della Pretura di Alvito, è tramutato alla pretura di Lagonegro.

De Mattia Alfonso, cancelliere della soppressa pretura di Positano, è tramutato a la pretura di Campagna.

Cardillo Nicola, cancelliere della soppressa pretura di Carpinone, è tramutato alla pretura di Forlì del Sannio.

Con decreti ministeriali del 9 febbraio 1892:

Bosco Alessandro, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Cosenza, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità, ai termini dell'art. 1, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° marzo 1892.

Durando Giuseppe Lorenzo, cancelliere della pretura di Poirino, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere al tribunale civile e penale di Torino, coll'attuale stipendio di lire 2,000.

Tedeschi Luigi, vice cancelliere della soppressa pretura di Valle Castellana, applicato alla regia procura presso il tribunale civile e penale di Avezzano, è nominato sostituto segretario presso la stessa regia procura di Avezzano, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Sciorci Edoardo, vice cancelliere della soppressa pretura di Paula, è nominato sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Sala Consilina, coll'attuale stipendio di lire 1,430.

Napolitano Michele, vice cancelliere della soppressa pretura di Castel San Giorgio, è nominato sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Salerno, coll'attuale stipendio di lire 1,130.

Orlando Tommaso, vice cancelliere della soppressa pretura di Baselice, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Benevento, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Bielli Antonio, vice cancelliere della pretura di Cassino, è nominato sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Cassino, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Sica Vincenzo, vice cancelliere della soppressa pretura di Pescolamazza, è nominato sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Larino, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Pascale Antonio, vice cancelliere della soppressa pretura di Monterosso Calabro, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Gerace, coll'attuale stipendio di lire 1430.

De Carusi Giuseppe, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Nicastro, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario della regia procura presso il tribunale medesimo, coll'attuale stipendio di lire 1300

De Carusi Tommaso, vice cancelliere della pretura di San Biase, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Nicastro, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Ursini Antonio, sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Palmi, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Monteleone, coll'attuale stipendio di lire 1300

Luly Alfonso, vice cancelliere della soppressa pretura di Briatico, è tramutato alla pretura di Taverna.

Fiorentino Antonio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte di appello di Catanzaro, è nominato sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Palmi, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Pelliccioni Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Gissi, è tramutato alla pretura di Nereto, a sua domanda.

Peco Giovanni, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Aquila, è nominato vice cancelliere della pretura di Gissi, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Minotti Francesco, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Roma, è nominato vice cancelliere della pretura di Ripatransone, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Solinas Pietro, vice cancelliere della pretura di Ploaghe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per sei mesi, a decorrere dal 1° febbraio 1892.

Campus-Serra Pietro, cancelliere della pretura di Senis, è sospeso dall'ufficio e dallo stipendio per un mese, a decorrere dal 16 febbraio 1892, in punizione della sua irregolare condotta.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con Regi decreti del 4 febbraio 1892:

Acclardi Giorgio, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Oriolo, distretto di Castrovillari.

Del Vecchio Alfonso, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Rocca d'Evandro, distretto di Santa Maria Capua Vetere.

Valente Erasmo, notaro, residente nel comune di Itri, distretto di Cassino, è traslocato nel comune di Gaeta, stesso distretto.

Zanfagna Angelo Tommaso, notaro, residente nel comune di Roccaromana, distretto di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Cajanello, stesso distretto.

Torri Alessandro, notaro, residente nel comune di Canzo, distretto di Como, è traslocato nel comune di Rezzonico, stesso distretto.

Corvi Achille, notaro, residente nel comune di Traona, distretto di Sondrio, è traslocato nel comune di Cuasso al Monte, distretto di Como.

Gallavresi Cesare, notaro, residente nel comune di Lonato Pozzolo, distretto di Milano, è traslocato nel comune di Saronno, stesso distretto.

Pappalardo Bartolomeo, notaro residente nel comune di Villabate, distretto di Palermo, è traslocato nel comune di Campofiorito, stesso distretto.

Daddi Francesco, notaro residente nel comune di Campofiorito, distretto di Palermo, è traslocato nel comune di Villabate, stesso distretto.

Malorio Carlo, notaro residente nel comune di Baldissero Torinese, distretto di Torino, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda.

De Giorgio Vito, nominato notaro, colla residenza nel comune di Chieuti, distretto di Lucera, con Regio decreto 25 dicembre 1890, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1891, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Chieuti.

Con Regi decreti del 7 febbraio 1892:

Patri Rodolfo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Bolzaneto, distretto di Genova.

Actis Pietro, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Chivasso, distretto di Torino.

Rao Giuseppe, notaro residente nel comune di Sclafani, distretto di Termini Imerese, è traslocato nel comune di Cefalù, stesso distretto.

Fiaccadori Antonio, notaro residente nel comune di Luzzara, distretto di Reggio nell'Emilia, è traslocato nel comune di Gualtieri, stesso distretto.

Rinaldi Luigi, notaro residente nel comune di Gattatico, distretto di Reggio nell'Emilia, è traslocato nel comune di Castelnuovo di Sotto, stesso distretto.

Azara Salvatore, notaro residente nel comune di Ozieri, distretto di Sassari, con R. decreto 14 giugno 1891, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio successivo, traslocato a Mores, nello stesso distretto, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Mores.

De Nillo Domenico, notaro residente nel comune di Sant'Angelo del Pesco, distretto di Isernia, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

MINISTERO DEL TESORO

RIASSUNTO DEL CONTO

CONTO di

DARE			
I. Fondi di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 1890-91	Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale e presso la Cassa militare di Massaua	220,186,930 61	
	Fondi in via, all'estero e presso la Banca Naz. Effetti in portafoglio e Buoni di zecca	60,129,626 81	
	Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali e già consorziali . .	8,304,426 »	288,620,983 42
	Incassi dal 1° luglio 1891 al 31 gennaio 1892.		
II. Per entrate del Bilancio:	Ordinarie	923,463,087 74	
	Straordinarie	72,593,616 70	996,056,704 44
III. Per debiti e crediti di Tesoreria:	In conto debiti	1,152,078,795 85	
	In conto crediti	149,976,030 51	1,302,054,826 36
	Totale.		2,586,732,514 22

Situazione dei debiti

DEBITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1891	VARIAZIONI Aumenti (incassi)	VARIAZIONI Diminuzioni (pagamenti)	SITUAZIONE al 31 gennaio 1892
I. Buoni del Tesoro	289,272,000 »	247,103,000 »	237,913,000 »	298,462,000 »
II. Vaglia del Tesoro.	21,561,235 79	398,407,893 93	403,172,641 29	16,796,488 43
III. Banche - Conto anticipazioni statutarie	»	116,000,000 »	61,000,000 »	55,000,000 »
IV Amminist. del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	118,547,480 15	229,111,306 01	243,561,572 29	104,097,213 87
V. Id. Fondo Culto id. id.	5,024,337 85	17,030,678 65	11,279,998 80	10,775,017 70
VI. Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero . . .	20,618,429 14	21,770,663 06	30,239,721 89	12,149,370 31
VII Id. id. id. infruttifero . .	20,286,744 37	122,648,775 46	78,418,707 20	64,516,812 63
VIII Incassi da regolarizzare	»	6,478 74	»	6,478 74
Totale dei debiti . . .	475,310,227 30	1,152,078,795 85	1,065,585,641 47	561,803,381 68

RIEPI

Conto di Cassa	
Situazione dei crediti di Tesoreria	
Totale dell'attivo . . .	
Situazione dei debiti di Tesoreria.	
Situazione di Cassa . { Attiva . . .	
{ Passiva . .	

— Direzione Generale del Tesoro

DEL TESORO al 31 gennaio 1892.

CASSA.

AVERE

Pagamenti dal 1° luglio 1891 al 31 gennaio 1892.			
IV. **Per spese di Bilancio**	compresa la somma di lire 428,094 pagata pel ritiro dei biglietti consorziali e già consorziali, con l'apposito fondo metallico esistente in Tesoreria	1,078,692,287 03	1,078,692,287 03
V. **Per debiti e crediti di Tesoreria**	In conto debiti	1,065,585,641 47	
	In conto crediti	235,854,896 42	1,301,440,537 89
	Totale dei pagamenti		2,380,132,824 92
VI. **Fondi di Cassa** al 31 gennaio 1892	Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale e presso la Tesoreria di Massaua, comprese lire 5,727 di biglietti cambiati per l'abolizione del corso forzoso e non ancora regolarizzati	168,159,454 13	
	Fondi in via, all'estero e presso la Banca Nazionale, Effetti in portafoglio e Buoni di zecca.	30,569,630 17	
	Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali e già consorziali	7,870,605 »	206,599,689 30
	Totale		2,586,732,514 22

e crediti di Tesoreria.

CREDITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1891	VARIAZIONI		SITUAZIONE al 31 gennaio 1892
		Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	
IX. Amminist. del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare.	3,862,690 83	145,841,344 65	79,246,338 25	70,457,697 23
X. Id. Fondo per il Culto id. id	4,205,992 66	12,175 664 89	8,442,697 60	7,938,959 95
XI. Altre Amministrazioni id. id	26,035,500 59	73,544,044 85	55,033,229 56	44,546,315 88
XII Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico	189,800 »	680,700 »	513,000 »	357,500 »
XIII Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	2,011,851 97	2,033 29	»	2,013,885 26
XIV. Diversi	11,982,299 90	3,611,108 74	6,740,765 10	8,852,643 54
Totale dei crediti	48,288,135 95	235,854,896 42	149,976,030 51	134,167,001 86
Eccedenza dei debiti sui crediti	427,022,091 35	614,288 47	»	427,636,379 82
Totale come contro	475,310,227 30	236,469,184 89	149,976,030 51	561,803,381 68

LOGO.

30 giugno 1891	31 gennaio 1892	DIFFERENZA	
		ATTIVA	PASSIVA
288,620,983 42	206,599,689 30	»	82,021,294 12
48,288,135 95	134,167,001 86	85,878,865 91	»
336,909,119 37	340,766,691 16	3,857,571 79	»
475,310,227 30	561,803,381 68	»	86,493,154 38
»	»	»	»
138,401,107 93	221,036,690 52	»	82,635,582 59

PROSPETTO degli incassi e dei pagamenti di

nel mese di gennaio 1892 e a tutto il mese stesso per l'Esercizio 1891-92,

INCASSI	MESE di gennaio 1892	MESE di gennaio 1891	DIFFERENZA nel 1892	Da luglio 1891 a tutto gennaio 1892	Da luglio 1890 a tutto gennaio 1891	DIFFERENZA nel 1891-92
Entrata ordinaria.						
A) Categoria I. — *Entrate effettive:*						
Rendite patrimoniali dello Stato	11,656,419 11	11,210,467 93	+ 445,951 18	55,165,046 11	57,359,417 73	— 2,194,371 72
Contribuzioni — Imposte dirette — Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati	35,822 05	13,031 68	+ 22,790 37	95,989,046 92	88,682,939 71	+ 7,306,107 21
Contribuzioni — Imposte dirette — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	2,650,927 14	4,387,621 54	— 1) 1,736,694 40	122,082,899 50	122,179,902 40	— 97,002 90
Contribuzioni — Tasse sugli affari — Tasse in amministrazione del Ministero delle Finanze	26,552,065 19	23,991,364 67	+ 2) 2,560,700 52	123,961,712 59	122,224,583 18	+ 1,737,129 41
Contribuzioni — Tasse sugli affari — Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	1,506,297 29	1,526,808 58	— 20,511 29	11,389,589 50	11,342,882 81	+ 46,706 69
Contribuzioni — Tasse sugli affari — Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	77,413 74	60,119 85	+ 17,293 89	478,654 76	416,315 28	+ 62,339 48
Contribuzioni — Tasse di consumo — Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	3,183,414 96	2,790,012 84	+ 393,402 12	16,124,391 19	15,036,905 76	+ 1,087,485 43
Contribuzioni — Tasse di consumo — Dogane e diritti marit.	16,564,566 49	20,975,382 93	— 3) 4,410,816 44	131,924,352 50	143,465,212 55	— 11,540,860 05
Contribuzioni — Tasse di consumo — Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	5,025,055 26	5,018,205 19	+ 6,850 07	35,305,414 08	33,263,025 82	+ 2,042,388 26
Contribuzioni — Tasse di consumo — Dazio consumo di Napoli	1,411,594 83	1,639,544 77	— 227,949 94	9,961,095 89	10,944,219 29	— 983,123 40
Contribuzioni — Tasse di consumo — Dazio consumo di Roma	1,568,538 05	742,844 55	+ 825,693 50	10,179,939 05	2,086,139 30	+ 8,093,799 75
Contribuzioni — Tasse di consumo — Tabacchi	15,133,955 39	15,481,286 29	— 347,330 90	111,184,406 39	111,181,376 72	+ 3,029 67
Contribuzioni — Tasse di consumo — Sali	5,723,818 78	6,086,591 75	— 362,772 97	37,439,489 52	37,765,574 87	— 326,085 35
Contribuzioni — Tasse diverse — Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	179 24	829 53	— 650 29	8,086 53	8,963 15	— 876 62
Contribuzioni — Tasse diverse — Lotto	7,144,881 31	7,834,763 83	— 689,882 52	43,281,012 63	42,183,787 51	+ 1,097,225 12
Proventi di servizi pubblici — Poste	4,028,115 83	4,147,460 96	— 119,345 13	28,213,212 92	27,865,913 65	+ 347,299 27
Proventi di servizi pubblici — Telegrafi	1,172,268 38	1,200,281 02	— 28,012 64	7,807,870 35	8,030,833 15	— 222,962 80
Proventi di servizi pubblici — Servizi diversi	899,158 30	779,324 41	+ 119,833 89	11,300,670 94	8,553,253 74	+ 2,747,417 20
Rimborsi e concorsi nelle spese	2,397,481 52	3,165,089 35	— 767,607 83	23,782,969 22	22,284,080 40	+ 1,498,888 82
Entrate diverse	1,817,441 47	314,347 01	+ 4) 1,503,094 46	3,668,256 86	3,611,653 88	+ 56,602 98
B) Categoria IV. — *Partite di giro*	10,077,636 61	10,208,424 »	— 130,787 39	44,214,970 29	44,510,374 13	— 295,403 84
TOTALE *Entrata ordinaria*	118,627,050 94	121,573,802 68	— 2,946,751 74	923,463,087 74	912,997,355 03	+ 10,465,732 71
Entrata straordinaria.						
C) Categoria I. — *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	76,575 52	135,964 10	— 59,388 58	4,111,851 42	7,134,470 90	— 3,022,619 48
Entrate diverse	34,257 79	»	+ 34,257 79	942,511 48	4,715,463 59	— 3,772,952 11
Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta fondiaria	253 43	283 74	— 30 31	9,818 53	6,689 36	+ 3,129 17
Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	11 91	342 15	— 330 24	3,195 83	1,025 16	+ 2,170 67
Capitoli aggiunti — Residui attivi diversi	250,239 37	50,044 82	+ 200,194 55	813,041 12	460,680 04	+ 352,361 08
D) Categoria II. — *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	1,273,611 45	1,030,567 67	+ 243,043 78	5,760,853 03	6,714,567 54	— 953,714 51
Riscossione di crediti	117,701 44	3,571 42	+ 114,130 02	3,587,208 74	3,021,821 81	+ 565,386 93
Accensione di debiti	3,096,947 95	2,163,840 81	+ 933,107 14	9,724,181 68	8,269,844 25	+ 1,454,337 43
Ricuperi diversi	»	»	»	»	»	»
Capitoli aggiunti per resti attivi	»	»	»	»	»	»
E) Categoria III.						
Costruzione di strade ferrate	1,625,238 37	664,586 43	+ 960,651 94	47,640,954 87	3,446,541 41	+ 44,194,413 46
Capitoli aggiunti per resti attivi	»	»	»	»	23,131 77	— 23,131 77
TOTALE *Entrata straordinaria*	6,474,837 23	4,049,201 14	+ 2,425,636 09	72,593,616 70	33,794,235 83	+ 38,799,380 87
TOTALE GENERALE INCASSI	125,101,888 17	125,623,003 82	— 521,115 65	996,056,704 44	946,791,590 86	+ 49,265,113 58

bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno

comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell' esercizio precedente.

PAGAMENTI	MESE di gennaio 1892	MESE di gennaio 1891	DIFFERENZA nel 1892	da luglio 1891 a tutto gennaio 1892	da luglio 1890 a tutto gennaio 1891	DIFFERENZA nel 1891-92
Ministero del Tesoro *compresa la somma di L.* 428,094 *pagata pel ritiro dei biglietti consorziali e già consorziali, con l'apposito fondo metallico esistente in Tesoreria*	26,070,421 31	26,731,647 94	— 661,226 63	494,920,731 10	464,424,798 16	+ 30,495,932 94
Id. delle Finanze	17,883,042 22	19,494,892 30	— 1,611,850 08	125,165,639 65	114,164,705 41	+ 11,000,934 21
Id. di Grazia e Giustizia	2,912,147 42	2,970,939 71	— 58,792 29	19,684,579 44	19,871,412 08	— 186,832 64
Id. degli Affari Esteri	746,196 47	1,198,309 40	— 452,112 93	6,781,566 77	6,610,361 09	+ 171,205 68
Id. della Istruzione Pubblica	3,102,593 86	3,831,046 70	— 728,452 84	24,651,301 36	25,089,191 06	— 437,889 70
Id. dell'Interno	4,401,319 74	4,874,163 61	— 472,843 87	38,552,276 94	36,190,220 91	+ 2,362,056 03
Id. dei Lavori Pubblici	10,799,703 83	19,259,613 01	— 8,459,909 18	104,402,853 49	121,559,247 31	— 17,156,393 82
Id. delle Poste e dei Telegrafi	3,971,023 97	5,728,806 48	— 1,757,782 51	31,219,329 49	31,907,671 76	— 688,342 27
Id. della Guerra	24,017,198 11	27,032,059 96	— 3,014,861 85	164,575,366 33	180,418,128 76	— 15,842,762 43
Id. della Marina	6,251,292 45	9,590,530 17	— 3,336,237 72	60,923,599 19	75,931,855 6[illegible]	— 15,008,256 49
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio	1,115,793 78	1,442,738 62	— 326,944 84	7,815,043 27	10,331,258 94	— 2 516,215 67
TOTALE PAGAMENTI	101,273,733 16	122,154,747 90	— 20,881,014 74	1,078,692,287 03	1,086,498,851 19	— 7,806,564 16
Differenza Attiva	23,828,155 01	3,468,255 92	20,359,899 09	»	»	57,071,677 74
Differenza Passiva	»	»	»	82,635,582 59	139,707,260 33	»
TOTALE *come contro*	125,101,888 17	125,623 003 82	— 521,115 65	996,056,704 44	946,791,590 86	+ 49,265,113 58

Annotazioni di gennaio 1892.

1. La diminuzione dipende quasi esclusivamente da minori introiti per ritenute sopra vincite al lotto che si limitarono a pochi rimborsi ai ricevitori per vincite anteriori all'ottobre 1891.

2. L'aumento nella massima parte si riferisce al capitolo «bollo» pel maggiore incasso effettuato in conto tassa di circolazione sui biglietti di banca e per l'introito per bollo sulle cartelle del debito pubblico emesso pel cambio decennale.

3. La diminuzione è principalmente dovuta alle minori importazioni di grano per effetto del soddisfacente raccolto verificatosi nel Regno; di zuccheri a motivo che le raffinerie non ripresero la lavorazione normale che nella seconda decade di gennaio; e di prodotti industriali in causa della difesa accordata alle nostre industrie ed alla persistente crisi economica.

4. La maggiore entrata proviene da introiti per capitale, interessi e premi di titoli di debito pubblico caduti in prescrizione che nel precedente esercizio si effettueranno in dicembre.

Roma, 11 febbraio 1892.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
G. BIAGINI.

Il Direttore Generale
CANTONI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0], cioè: N. 749760 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 1110, al nome di Cappa Saverio fu Achille, domiciliato in Spigno Monferrato (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè doveva invece intestarsi a Cappa Luigi-Zaverio-Giovann fu Achille, domiciliato in Spigno Monferrato (Alessandria), minore sotto la patria potestà di sua madre Anna-Maria-Clotilde Lesinelli fu Giuseppe vedova Cappa, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª pubblicazione).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Caltanissetta col n. 20 in data 19 agosto 1891, Pos. n. 3513, prot. n. 622, pel deposito fatto dal signor Giannetti Vincenzo fu Giuseppe del certificato nominativo 5 per cento n. 385959 della rendita di lire 45, con decorrenza dal 1° gennaio 1891, per farvi unire il nuovo foglio compartimenti semestrali.

Ai termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942. si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e qualora non intervengano opposizioni, il detto certificato, già munito del nuovo foglio compartimenti semestrali, sarà consegnato al signor Giannetti sunnominato, senz'obbligo della presentazione della ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

È aperto il concorso ad un posto di maestro di pianoforte complementare nel R. Istituto Musicale di Firenze con l'annuo stipendio di lire milleduecento (1200).

Il concorso è aperto per titoli o per titoli e per esame.

La domanda deve essere inviata alla Direzione del R. Istituto, unitamente ai titoli ed ai documenti non più tardi del giorno 29 febbraio p. v., ultimo termine perentorio.

Alla domanda devono essere uniti:

a) fede di nascita;
b) fede di penalità;
c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco.

I documenti *b* e *c* devono essere di data recente.

Il Consiglio censorio appartenente al R. Istituto sarà giudice de concorso esaminando i titoli e sottoponendo, quando occorra, gli aspiranti all'esame.

L'esperimento dell'esame consisterà:

Nella esecuzione di uno studio scelto dagli esaminatori fra quelli del *Gradus ad Parnassum* del Clementi.

Nella esecuzione di una delle *Invocazioni* di S. Bach a scelta el candidato.

Nel diteggiare un frammento di musica per pianoforte proposta, seduta stante, dagli esaminatori.

Nel dare innanzi ad essi una lezione teorico-pratica.

Roma, 1° febbraio 1872.

Il Direttore capo della divisione per l'arte contemporanea
3 COSTETTI.

Avviso di concorso

E' aperto il concorso al posto di professore di solfeggio, divisione e dettato musicale nel R. Conservatorio di musica di Milano coll'annuo stipendio di lire 1500.

Il concorso sarà fatto per titoli, ed occorrendo, per titoli e per esami.

Nel caso che la Commissione esaminatrice stimasse necessaria la prova dell'esame, i concorrenti saranno avvisati in tempo debito, e sarà ritenuto rinunziante al concorso chi non si presentasse pel giorno stabilito.

L'esame verterà sulle seguenti materie:

1. Armonizzare a quattro voci una melodia;
2. Disporre un basso senza numeri a 4 parti;
3. Leggere a prima vista un solfeggio parlato col setticlavio;
4. Scrivere sulla lavagna sotto dettatura.

N.B. — I compiti 1° e 2° saranno eseguiti a porte chiuse su temi dati dalla Commissione esaminatrice; i numeri 3° e 4°, all'improvviso dinanzi alla Commissione stessa.

Le domande di ammissione al concorso in parola, dovranno essere presentate alla presidenza del R. Conservatorio di musica di Milano sopra carta da bollo da lira una non più tardi del giorno 1° marzo prossimo venturo. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

Fede di nascita;
Certificato di buona condotta;
Certificato di penalità;
Certificato di sana fisica costituzione;
Studi percorsi e diplomi ottenuti.

I concorrenti in calce alla domanda indicheranno chiaramente il loro domicilio.

Roma, addì 1° febbraio 1892.

Il Direttore capo della divisione per l'arte contemporanea
3 COSTETTI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 12 febbraio 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	1[2 coperto	—	2 8	— 4 5
Domodossola	sereno	—	8 2	— 1 0
Milano	1[2 coperto	—	5 5	— 1 6
Verona	sereno	—	7 6	0 0
Venezia	sereno	calmo	5 4	1 0
Torino	sereno	—	4 4	— 1 8
Alessandria	sereno	—	5 8	— 1 1
Parma	1[4 coperto	—	5 8	— 1 9
Modena	1[4 coperto	—	6 0	0 5
Genova	sereno	calmo	11 3	4 2
Forlì	1[4 coperto	—	5 6	— 2 0
Pesaro	sereno	agitato	6 0	1 9
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	14 6	7 1
Firenze	sereno	—	6 5	4 3
Urbino	sereno	—	1 9	— 2 3
Ancona	sereno	agitato	7 0	4 0
Livorno	1[4 coperto	calmo	9 0	1 0
Perugia	sereno	—	2 1	— 1 3
Camerino	sereno	—	— 0 3	— 3 0
Chieti	sereno	—	1 8	— 6 8
Aquila	1[4 coperto	—	1 3	— 2 6
Roma	sereno	—	9 9	2 9
Agnone	1[4 coperto	—	3 0	— 3 1
Foggia	coperto	—	5 4	1 0
Bari	coperto	mosso	8 9	4 8
Napoli	coperto	mosso	6 7	3 5
Potenza	nevica	—	— 0 4	— 2 6
Lecce	coperto	—	13 0	8 5
Cosenza	nebbioso	—	7 2	1 0
Cagliari	coperto	calmo	13 0	5 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	14 0	10 1
Palermo	coperto	mosso	17 1	7 3
Catania	sereno	calmo	15 1	8 0
Caltanissetta	sereno	—	10 6	4 8
Siracusa	1[4 coperto	mosso	16 6	8 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 12 febbraio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì . . . . . = 762 6
Umidità relativa a mezzodì. . . . . . = 41
Vento a mezzodì . . . . . . Nord debole.
Cielo a mezzodì. . . . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo = 12°,9. Minimo = 2°,9.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 12 febbraio 1892.

In Europa pressione alquanto bassa al Nord e intorno al Golfo di Finlandia. Specialmente elevata sulla Francia ed all'occidente. Haparanda 749; Zurigo 772; Brest 775; Valentia 778.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto disceso al Nord, salito al Sud; venti settentrionali generalmente forti al Centro, pioggie al Sud del continente, neve a Potenza e sulla Sile; brinate e gelate sull'Italia superiore.

Stamane: cielo nuvoloso al Sud del continente ed in Sardegna, nevoso a Potenza, generalmente sereno altrove; barometro a 768 mill. all'estremo Nord, a 762 a Cagliari, Cosenza, Brindisi; a 760 Malta.

Mare mosso lungo le cose meridionali.

Probabilità: venti deboli a freschi settentrionali, cielo vario al Sud, generalmente sereno altrove; brinate e gelate sull'Italia superiore.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 12 febbraio 1892.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2,35.

CENCELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Leggesi un sunto di petizioni.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Avanzamento nel regio esercito. » (N. 73).

PRESIDENTE rammenta come la discussione debba riprendersi all'art. 42 relativo al limite di età.

Ecco il testo dell'articolo:

Art. 42.

Gli ufficiali che hanno raggiunto l'età indicata per le varie armi e corpi nella tabella seguente, cesseranno di far parte dell'esercito permanente e saranno d'autorità collocati nella posizione di servizio ausiliario coloro tra essi che saranno riputati idonei a prestare alcuni dei servizi specificati dall'art. 5 della legge 17 ottobre 1881, n. 435, serie 3ª.

GRADO	Stato maggiore generale (1) Stato maggiore Carabinieri reali Fanteria Cavalleria Artiglieria Genio	Corpo sanitario » di commiss. » contabile » veterinario
Tenenti generali	65	—
Maggiori generali	62	65
Colonnelli	58	62
Tenenti colonnelli	56	58
Maggiori	53	55
Ufficiali inferiori	48	52

(1) Non sono compresi gli ufficiali generali medici e commissari, i quali sono contemplati nella seconda colonna di questa tabella.

BERTOLE'-VIALE, nella discussione di ieri a proposito dell'art. 30 il senatore Morra terminò il suo discorso dicendo che non esistono nell'esercito i malumori, dei quali taluno ha parlato, a causa dei sistemi che si tennero fin qui per l'avanzamento.

Non sa se il senatore Morra abbia voluto alludere a lui e gli rincrescerebbe che le sue parole potessero essere fraintese. Gli pare non potersi negare che gli ufficiali sono oggi incerti nella loro carriera. Il che però non vuol dire in alcun modo che la disciplina sia mai stata scossa. Questo è il vero,

La legge in discussione garantirà la stabilità della carriera, e perciò la ritiene necessaria.

MORRA dichiara che, accennendo ad oratori che nel corso della presente discussione fecero parola di malumori, non intese mai di dire che essi ne abbiano parlato come se tali malumori esistessero in una forma acuta, e ciò che sarebbe assolutamente inesatto.

Sembragli non potersi negare che di malumori si sia ripetutamente parlato.

Fu per ciò che a lui parve conveniente che una voce sorgesse a temperare la impressione che da tali affermazioni avrebbe potuto derivare.

Non ha poi inteso di alludere particolarmente a nessuno.

Se alle sue parole fosse stato possibile di dare una interpretazione diversa, prega il Senato di attribuirne la causa unicamente alla minore abilità parlamentare dell'oratore.

TAVERNA, relatore, si limiterà a poche osservazioni.

Non esclude che anche in questa disposizione del limite di età vi sieno degli inconvenienti.

Impossibile che essi non sieno apparsi anche ai ministri che successivamente presentarono progetti di legge sull'avanzamento.

Così come essi sono certamente noti nei paesi nei quali, come in Francia ed in Inghilterra, sono in vigore i limiti di età.

In Germania il bisogno del limite di età non è sentito, per causa che la selezione ivi è fatta con un rigore assoluto.

L'esperimento che si fa da sei o sette anni dei limiti di età nella nostra marina non gli pare che abbia dato cattivi frutti.

Il limite di età toglierà le sperequazioni e le diversità di criteri che, riguardo al collocamento a riposo, derivano dalla mutevolezza dei ministri.

Se non si ha la speranza di percorrere una sufficiente carriera, è nella natura umana, di porre minore impegno ed amore negli studi.

Sorvola sulla questione finanziaria, abbastanza chiarita dai documenti che ha presentato il ministro della guerra.

Prega il Senato per le ragioni svolte di dare il suo voto favorevole all'art. 42.

MEZZACAPO non ritiene esatto il dire che se non si ammetterà il limite di età, non sarà più possibile la carriera.

Anche con questa bisognerà mantenere gli attuali sistemi di selezione.

È difficile affermare che i colpiti dal limite di età usciranno di buon umore dalle file dell'esercito.

MORRA domanda se per i distretti militari e gli ufficiali dei distretti non sia meglio tornare alle disposizioni dell'art. 42 del progetto ministeriale.

Le ragioni dette nella relazione per giustificare i criteri dell'Ufficio centrale, non gli sembrano convincenti.

DEZZA. Sul limite di età e sul sistema di selezione osserva che nelle istruzioni che i ministri danno alle Commissioni vi è sempre quella di tenere conto della età.

Nell'esame coscienzioso che si fa degli individui quindi si tiene conto dell'età, e qualche volta per doverne tener conto si commette anche qualche ingiustizia.

Il limite di età stabilito per legge evita queste ingiustizie.

PRESIDENTE legge la seguente proposta del senatore Morra:

« Gli ufficiali dei distretti e delle fortezze che per i limiti di età sono inclusi nella prima colonna dell'art. 42, sono trasferiti alla seconda, insieme ai corpi contabili, di commissariato, ecc. ».

PELLOUX, ministro della guerra, non può ammettere che per lo spirito della legge possa avvenire il caso accennato dal senatore Mezzacapo che cioè, per una promozione ritardata vi sia chi si trovi costretto a lasciare l'esercito pel limite di età.

Comprende la proposta del senatore Morra, che corrisponde ad una proposta fatta dall'oratore in seno all'Ufficio centrale; ma che gli bisognò abbandonare per le transazioni giuste alle quali è dovuto venire.

E difficile variare le cifre delle tabelle del limite di età come sono proposte nella legge.

Esse sono frutto di lunghe considerazioni e di difficili coordinamenti.

Prega i proponenti di non insistere nelle loro proposte di modificazioni.

Quello che ha osservato il senatore Dezza serve a ribadire la necessità dei limiti di età, perchè è appunto vero che i criterii riguardanti l'età possono variare secondo i diversi ministri: laonde, ad evitare ogni squilibrio ed ogni arbitrio, il meglio è che la quistione sia definita per legge.

TAVERNA, relatore, ritiene che l'ufficiale investito del grado superiore deve essere considerato come promosso, e per togliere su questo punto ogni dubbio propone, d'accordo col ministro, la seguente aggiunta all'articolo:

Gli ufficiali che per decreto reale sono investiti delle funzioni di un grado superiore, saranno, per effetto del presente articolo, considerati come promossi al detto grado »

MEZZACAPO, anche coll'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro, si vede costretto a votare contro l'articolo.

MORRA ritira la sua proposta.

AVOGADRO fa osservare le condizioni svantaggiose in cui, per l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale, si troverebbe, per esempio, un maggiore di fanteria, in confronto di un maggiore di cavalleria che avesse comandato un reggimento.

PELLOUX, ministro della guerra, dice che dall'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale, nessuno può esser danneggiato. Essa fa semplicemente il vantaggio degli individui che ne potranno fruire.

PRESIDENTE pone ai voti l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro.

(Approvato).

Pone ai voti l'intero articolo.

(Approvato).

Art. 43.

Il limite di età di cui nell'articolo precedente, oltre a non essere applicabile ai generali d'esercito, non lo sarà del pari al capo di stato maggiore dell'esercito.

I generali d'esercito mancanti al quadro organico saranno sostituiti con altrettanti tenenti generali in effettivo servizio, i quali dovranno essere quelli designati con decreto reale ad assumere un comando d'armata in caso di guerra. La dispensa dal limite di età di questi tenenti generali durerà finchè non sia revocata la designazione ora detta.

I tenenti generali in effettivo servizio che sono o furono già rivestiti del comando di un corpo d'armata, i tenenti generali ispettori generali delle armi di artiglieria e del genio ed il tenente generale comandante generale dell'arma dei carabinieri reali possono essere mantenuti in servizio fino alla età di 68 anni.

ANGIOLETTI propone che al primo alinea di questo articolo dopo le parole « non lo sarà del pari .. » si introducano queste altre « al primo aiutante di campo del Re ed... ».

Rinunzia a qualunque dimostrazione di questo emendamento, tanto sembrangli evidenti le altissime considerazioni di convenienza che ne consigliano l'approvazione.

PELLOUX, ministro della guerra, desidera che l'art. 43 sia mantenuto come è, poichè ogni variazione sarebbe pericolosa.

Era sua intenzione di sottrarre parecchie delle principali cariche dell'esercito al limite di età, come risulta dal progetto ministeriale, ma poi accettò di buon grado le proposte dell'Ufficio centrale, che tendono a poche eccezioni, per la sola ragione della mobilitazione, come si comprende da tutto il disposto dell'art. 43.

Prega il senatore Angioletti di non insistere nel suo emendamento.

MEZZACAPO. Non si può facilmente prevedere quali saranno i grandi reparti del nostro esercito in tempo di guerra, e per questa ragione gli sembra che l'art. 43 sia troppo ristretto per quanto dispone dei generali che potranno essere a disposizione del Ministero per i comandi delle armate. Preferisce l'articolo che era proposto dal Governo perchè meno restrittivo.

Deve lasciarsi la più ampia libertà al capo supremo dell'esercito

per quanto riguarda il suo primo aiutante di campo Egli ha libertà di scelta per il suo primo aiutante di campo, e deve averla anche per decidere del momento opportuno nel quale questo alto personaggio del suo seguito militare deve lasciare il servizio.

DEZZA, egli non ammetterebbe nessuna eccezione al prescritto del l'art. 43. Anzi avrebbe voluto che dal limite massimo dei 68 anni, si scendesse a quello di 65.

Anch'egli è di opinione che non si debba in nessuna forma, per quanto mite e riguardosa, limitare il giudizio del capo supremo dell'esercito anche riguardo al suo primo aiutante di campo.

RICOTTI, dell'Ufficio centrale, si associa a quanto ha esposto il senatore Dezza.

Con le eccezioni proposte si viene presso a poco a dire che in una prossima guerra noi avremo alla testa del nostro esercito cinque generali settantenni.

Dichiara che di eccezioni non ne farebbe alcuna. Ma, volendo farne, proporrebbe che nessuno possa essere nominato comandante d'armata, se ha oltrepassati i 50 anni, a meno che abbia guadagnata una battaglia (si ride).

TAVERNA, relatore, spiega le ragioni ed i motivi per i quali l'Ufficio centrale ha proposto l'art. 43.

Prega il senatore Angioletti di non insistere nel suo emendamento.

PELLOUX, ministro della guerra. Degli argomenti contenuti nell'art. 43 non si può discutere molto liberamente.

Afferma che le leggi non si fanno per considerazioni personali, ma per le necessità generali ed organiche.

Colle eccezioni fatte nell'art. 43, il paese e l'esercito potranno essere sicuri che sarà provveduto ai nostri grandi comandi in tempo di guerra.

Se l'articolo 43 non fosse approvato come è proposto vi sarebbe difficoltà a compilare i quadri dello stato maggiore generale per la guerra.

MEZZACAPO. L'art. 43 è la condanna di tutta la legge, perchè è in contradizione con quanto si è stabilito e si è detto sul limite di età. È la condanna, ma rimedia in qualche modo a degli inconvenienti che presto o tardi si dovranno verificare, perciò lo voterebbe, quando però fosse reso più largo.

PELLOUX, ministro della guerra, replica brevemente e prega il Senato di voler votare l'articolo come fu proposto.

PRESIDENTE, pone ai voti l'emendamento proposto dal senatore Angioletti al primo alinea.

(Non è approvato).

Mette ai voti l'art. 43 nel testo dell'Ufficio centrale.

(Approvato).

Senza osservazione sono approvati gli articoli 44 a 65.

TAVERNA, relatore, propone all'art. 66 una modificazione per metterlo in armonia colle modificazioni introdotte nell'art. 15.

(Approvansi gli articoli 66 a 68).

Art. 69.

Agli ufficiali in congedo ed ai militari di truppa chiamati in servizio per ragione di guerra sono interamente applicabili per le nomine e promozioni le disposizioni che si applicano agli ufficiali ed alla truppa dell'esercito permanente.

PELLOUX, ministro della guerra, in ordine ai concetti svolti ieri dal senatore Vitelleschi, propone a questo articolo il seguente emendamento aggiuntivo:

« Gli ufficiali che trovandosi in congedo per effetto del limite di età venissero richiamati in caso di guerra ed ottenessero una promozione per ricompensa di guerra, la quale li riportasse al di sotto del limite di età, stabiliti per il nuovo grado ottenuto, continueranno a far parte dell'esercito permanente, dopo cessato lo stato di guerra, sino a che non raggiungano il limite d'età stabilito per il nuovo loro grado ».

VITELLESCHI ringrazia il ministro e l'Ufficio centrale di avere accettata la sua proposta fatta nella seduta di ieri.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 69 colla aggiunta proposta dal ministro.

(Approvato).

Con una lieve modificazione proposta dal ministro della guerra si approva l'art. 70.

Senza osservazioni si approvano gli articoli dal 71 all'80 inclusivo.

PELLOUX, ministro della guerra, osserva che per l'avvenuta modificazione dell'art. 15 non ha più ragione di essere l'art. 81, e ne propone uno nuovo del seguente tenore:

Art. 81.

Il disposto del secondo comma dell'art. 16 non è applicabile agli allievi che all'atto della promulgazione della presente legge si trovassero già nei collegi militari del Regno.

È fatta altresì facoltà al ministro della guerra di protrarre l'applicazione del comma stesso agli aspiranti all'accademia militare od alla scuola militare, per un biennio a datare dalla promulgazione predetta.

(Approvato).

Si approvano, con alcune modificazioni di forma i rimanenti articoli del progetto di legge fino all'85 inclusivo

PELLOUX, ministro della guerra, propone un nuovo articolo che prenderebbe il n. 86, concepito nei seguenti termini:

Art. 86.

Le promozioni degli ufficiali medici che, prima della promulgazione della presente legge già siano stati dichiarati per l'avanzamento a scelta in seguito ad esame, continueranno ad aver luogo nella proporzione stabilita dalla legge del 1853 tra le promozioni a scelta e ad anzianità.

(Approvato).

Approvasi l'articolo ultimo del progetto dell'ufficio centrale.

DE SONNAZ, dichiara che darà il voto favorevole al presente progetto di legge del quale riconosce la necessità.

PRESIDENTE prega l'ufficio centrale di voler occuparsi del definitivo coordinamento del progetto perchè si possa in altra seduta procedere sul medesimo alla votazione a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni della legge sull'ordinamento del R. esercito » (N. 118).

Questo progetto è approvato senza discussione.

PRESIDENTE legge l'ordine del giorno per la seduta di domani.

La seduta è levata (ore 5.30).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 12 febbraio 1892.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta è aperta alle 2,15.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

DE MARTINO commemora le virtù del defunto senatore Cacace.

DE BERNARDIS dice l'elogio funebre del defunto senatore Sannia.

PRESIDENTE dopo aver dichiarato che non avrebbe mancato di annunciare le dolorose perdite se gli fossero state comunicate, si associa alle fatte commemorazioni.

FORTIS rilevando una affermazione fatta l'altro giorno dal ministro delle finanze in risposta all'onorevole Stelluti-Scala dichiara che la interpellanza mossa con Nota 22 gennaio 1890 dal Ministero dell'interno e quello delle finanze, sul bollo da apporsi ai decreti di approvazione dei conti consuntivi delle Opere pie, e sottoscritta dall'oratore, allora sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, non si riferiva che a quei conti i quali concludessero col riconoscimento di un credito delle Opere pie verso i loro contabili e dei quali si volesse far uso per la inscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Quella Nota quindi mirava ad assicurare un vantaggio alle Opere pie nei casi eccezionali nei quali il decreto d'approvazione costituisse un titolo di credito, e non a stabilire l'obbligo di applicare un bollo a quei decreti anche nei casi in cui rimangono un atto interno d'amministrazione.

COLOMBO, ministro delle finanze, indicando l'origine prima della questione portata alla Camera dall'onorevole Stelluti-Scala, non intese di attribuire al Ministero dell'interno la responsabilità della determinazione del Ministero delle finanze; sebbene osservi che nella Nota 22 gennaio 1890 non era fatta la distinzione introdotta oggi dall'onorevole Fortis tra le varie specie dei decreti di approvazione dei conti.

FORTIS osserva che le Note del Ministero dell'interno si riferivano esclusivamente e necessariamente al parere del Consiglio di Stato 12 marzo 1886; il quale considerava soltanto il valore di quei Decreti all'effetto ipotecario quando costituissero un titolo di credito.

Sostiene poi che l'origine della questione è di molto anteriore al 1890.

Interrogazioni.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, ad una interrogazione del deputato Siacci « sui frequenti ed eccessivi ritardi nel servizio ferroviario della rete Mediterranea » risponde che, da una statistica che ha fatto compilare di recente, risulta che i ritardi sulla rete Mediterranea sono molti diminuiti.

SIACCI viaggiando frequentissimamente, assicura che non è mai arrivato in orario e che il ritardo più breve che ha subito fu di un'ora; e crede che, se si applicassero le multe previste dal regolamento, si ricaverebbe abbastanza da restaurare le finanze italiane. (Si ride).

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, replica che i ritardi, i quali avvengono anche sull'Adriatica sono occasionati dalla mancanza di doppio binario, che rende poi ne essari acceleramenti pericolosi. E dichiara di aver disposto che si prolunghi la durata dei viaggi (Commenti) pur di assicurare il rispetto degli orarii.

SIACCI prende atto delle dichiarazioni del ministro.

Discussione del disegno di legge relativo alla Convenzione con la Germania per la protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica.

PRESIDENTE dà lettura del disegno di legge.

ARCOLEO, sotto segretario di Stato per l'agricoltura e commercio, dichiara che non può approvare alcuni apprezzamenti contenuti nella relazione i quali concernono materie riservate all'autorità giudiziaria.

CAMPI, relatore, nota che la Commissione non ha fatto che raccogliere una questione elevata nella relazione ministeriale risolvendola nello stesso senso.

PALBERTI esprime il convincimento che l'art. 6 della convenzione deroghi alla legge del 1868, lamentando che Ministero e Commissione non abbiano avuto il coraggio di risolvere decisamente il dubbio che hanno elevato nelle relazioni.

CAMPI, relatore, avverte che la Commissione ha manifestato apertamente il suo parere opposto a quello del preopinante.

ARCOLEO, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio fa notare all'onorevole Palberti che il Ministero ha messo innanzi il dubbio della deroga della legge del 1868 soltanto in relazione all'obbligo della presentazione della convenzione al Parlamento. La Commissione invece ha voluto risolvere quel dubbio in modo che l'oratore non ritiene corretto perchè una parte contraente non può da sola interpretare efficacemente una convenzione.

PALBERTI avrebbe desiderato che il Ministero riconoscesse apertamente la deroga dell'articolo 4 della legge del 1868, perchè la nuova convenzione è più favorevole di quell'articolo.

CAMPI, relatore, crede oziosa la discussione perchè il principio introdotto nell'articolo 6 non è che l'estensione nei nostri rapporti con gli altri stati ed è conforme alle norme in vigore in Germania.

INDELLI dichiara di preferire l'articolo 6 della Convenzione che si discute al corrispondente articolo della Convenzione internazionale di Parigi, e di convenire con l'onorevole sotto-segretario di Stato, che in quanto agli effetti di questo articolo non debba pregiudicare in nessun modo l'azione dei tribunali.

CAMPI, relatore, si scagiona da un appunto mossogli dall'onorevole Indelli.

ARCOLEO, sotto-segretario di Stato per il Ministero di agricoltura e commercio, osserva che a torto i precedenti oratori ritengono che l'ammissione non implichi protezione.

PALBERTI propone all'articolo 8 che invece di dirsi la presente convenzione andrà in vigore il 1° febbraio 1892, si dica « avrà il suo effetto dal 1° febbraio, ecc. »

ARCOLEO, sotto segretario di Stato, approva la modificazione.

(E' approvato l'articolo 8 della Convenzione e l'articolo unico del disegno di legge).

Approvazione di sei disegni di legge per eccedenza di impegni del Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE apre la discussione sopra sei disegni di leggi per eccedenza d'impegni del Ministero degli esteri.

(Sono approvati senza discussione).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sopra il disegno di legge riguardante la Convenzione con l'Impero germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione e gli altri sei disegni di legge per eccedenza d'impegni testè approvati per alzata e seduta.

FABRIZI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Accini — Adamoli — Afan de Rivera — Agnini — Arcoleo — Arnaboldi — Arrivabene — Artom di Sant'Agnese.

Baratieri — Barzilai — Basini — Beltrami — Bertollo — Bettòlo — Billia Paolo — Bonardi — Bonasi — Bonghi — Borromeo — Branca — Brin — Bufardeci — Buttini.

Cadolini — Cambray-Digny — Campi — Cappelli — Carcano — Carenzi — Carmine — Casana — Castoldi — Cavalletto — Cefaly — Centi — Chiapusso — Chiara — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Cianciolo — Cibrario — Clementini — Cocco-Ortu — Colajanni — Colombo — Colonna-Sciarra — Comin — Corsi — Costa Alessandro — Crispi — Cucchi Luigi — Cuccia — Curioni.

D'Adda — Damiani — Daneo — De Bernardis — De Blasio Vincenzo — Del Balzo — De Lieto — De Puppi — De Riseis Giuseppe — De Zerbi — Diligenti — Dini Luigi — Di Rudinì — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Ellena — Engel.

Falconi — Faci — Favale — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Finocchiaro-Aprile — Flaùti — Fornari — Fortunato — Franceschini — Frola.

Gallavresi — Gallo Niccolò — Garelli — Gianolio — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Grimaldi — Guglielmini.

Indelli.

Lanzara — La Porta — Lazzaro — Leali — Levi — Lochis — Lucifero — Luporini — Luzi.

Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marchiori — Mariotti Filippo — Martelli — Martini Ferdinando — Martini Gio. Batt. — Marzin — Massabò — Mei — Menotti — Mestica — Miceli — Montagna — Monticelli — Morelli — Muratori.

Nasi Nunzio — Nicotera — Nocito.

Omodei — Orsini-Baroni

Pais-Serra — Palberti — Panizza Giacomo — Panizza Mario — Pantano — Paolucci — Papa — Papadopoli — Pascolato — Passerini — Pellegrini — Perrone — Picardi — Piccolo-Cupani — Pompilj.

Quintieri.

Rampoldi — Randaccio — Rava — Rinaldi Antonio — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Ronchetti — Rospigliosi — Rossi Gerolamo — Roux — Ruspoli.

Sacchetti — Salandra — Santini — Saporito — Sella — Siacci — Simonelli — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Spirito — Squitti — Stelluti-Scala — Strani — Suardi Gianforte.

Tabacchi — Tajani — Tegas — Tiepolo — Toaldi — Tomassi — Tondi — Torraca — Tripepi.

Vaccaj — Valle Angelo — Vendemini — Vollaro — De Lieto Roberto.

Zainy — Zanolini — Zappi — Zeppa.

Sono in congedo:

Alli-Maccarani — Amore — Andolfato.

Baroni — Bastogi — Berio — Bertolini — Bertolotti — Bianchi — Bobbio — Bonacci — Borsarelli — Boselli — Broccoli.

Calpini — Calvanese — Capoduro — Carnazza-Amari — Casati — Castelli — Cavalli — Chiaradia — Cocozza — Corvetto — Cremonesi

D'Ayala-Valva — De Dominicis — De Pazzi — De Riseis Luigi — Di Collobiano.

Ercole.

Fagiuoli — Fede — Fili-Astolfone — Franchetti — Franzi.

Ginori.

Maffi — Maluta — Mariotti Ruggero — Maurogordato — Minelli Mirabelli — Monti.

Nasi Carlo.

Pandolfi — Patamia — Penserini — Poggi — Polvere — Ponti — Puccini — Pugliese.

Quartieri.

Ricci — Ridolfi — Rocco — Rubini.

Sampieri — Sanguinetti Adolfo — Sardi — Silvestri

Tacconi — Tassi — Testasecca — Tommasi-Crudeli — Torrigiani.

Vendramini — Vetroni.

Zuccaro-Floresta — Zucconi.

Sono ammaiati.

Barazzuoli — Berti Domenico — Billi Pasquale.

Cagnola — Capilupi — Cavallotti — Cipelli — Cittadella — Coffari — Compans — Coppino — Corradini — Curati.

Danieli — De Giorgio — Della Valle — Delvecchio — Di Marzo — Di San Donato.

Ferracciù — Ferrari-Corbelli.

Gagliardo — Galimberti — Gentili — Giovanelli — Grassi Paolo — Guglielmi.

Imbriani Poerio.

Jannuzzi.

Lacava — Lorenzini — Lovito — Luciani — Lugli — Luzzatti Luigi.

Marinuzzi — Marselli — Mazzoni — Mezzacapo — Mocenni — Molmenti — Mordini.

Narducci.

Odescalchi.

Panattoni — Piccaroli — Pinchia — Prampolini.

Romano — Rosano — Rossi Rodolfo — Ruggieri.

Sani Severino — Sciacca della Scala — Seismit-Doda — Serra — Sola — Speroni — Suardo Alessio.

Tenani — Trompeo.

Assente per ufficio pubblico:

Niccolini.

PRESIDENTE. Si lasceranno aperte le urne.

Presentazione di due disegni di legge.

COLOMBO, ministro delle finanze, presenta due disegni di legge.

Il primo per « modificazioni alla tassa di manomorta ».

Il secondo per « sistemazione alle decime dovute al Demanio ed al Fondo del culto per gli enti ecclesiastici della chiesa cattedrale di Girgenti ».

PRESIDENTE dà atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi agli Uffici.

Dispone che si lascino le urne aperte e che si continui la discussione del disegno di legge sulle tramvie.

Continua la discussione del disegno di legge sulle tramvie e ferrovie economiche.

TEGAS parla sull'art. 14, non ha nulla da dire per quel che riguarda le tariffe delle merci.

Per la tassa di bollo sui biglietti dei viaggiatori osserva che, essendo minimo il prezzo di certi biglietti di tram, la tassa di bollo d 5 centesimi diventa grave.

Questa tassa si potrebbe mettere per le lunghe percorrenze.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, vorrebbe che fosse conservato il 2° capoverso dell'articolo ministeriale, che la Commissione ha soppresso.

MARAZZI, della Commissione, sarebbe contento che si adottasse un temperamento facendo pagare la tassa di bollo per le percorrenze superiori a 10 chilometri.

ENGEL è contrario assolutamente all'applicazione della tassa di bollo che basterebbe a far fallire parecchie Società tramviarie.

PALBERTI appoggia le osservazioni dell'onorevole Engel; però non crede opportuno di abrogare semplicemente il secondo capoverso dell'articolo e desidererebbe che si dicesse espressamente che i biglietti del tram sono esenti dalla tassa di bollo.

GIOLITTI, trova sconveniente il modificare una legge di tassa a proposito di un'altra legge, che tratta un argomento speciale. Perciò propone di sopprimere il secondo comma dell'articolo senza parlare della questione della tassa.

GIANOLIO, relatore, fa rilevare come attualmente la tassa di bollo si paghi per quei biglietti che si distribuiscono nelle stazioni, esenti da bollo sono invece gli altri biglietti che si distribuiscono entro le carrozze. Questa è la giurisprudenza costante e non volendola mutare conviene sopprimere il secondo comma dell'articolo, per come ha proposto la Commissione.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, accetta la soppressione del secondo comma, che era stata proposta dalla Commissione.

PALBERTI crede che la soluzione proposta dal Ministero e dalla Commissione sia la peggiore, perchè autorizzerà gli agenti delle imposte a far pagare la tassa anche sulle piccole corse, che finora ne sono state esentate.

Presenta quindi il seguente emendamento:

« I biglietti distribuiti ai viaggiatori delle tramvie nell'interno dei convogli sono esenti dalla tassa di bollo.

« Palberti, Rampoldi, Diligenti, Colajanni, Engel, Favale, Casana, Martelli, Zanolini, Papa ».

TEGAS. Giacchè il ministro afferma che fin d'ora si esige la tassa su molti biglietti dei tram, crede che si possa accogliere l'articolo colla soppressione del secondo comma proposta dalla Commissione. Crede che sarebbe necessario che il ministro dichiarasse espressamente alla Camera quale sia in questa materia la giurisprudenza, che finora si è adottata.

GIANOLIO, relatore, non accoglie l'emendamento dell'onorevole Palberti perchè, se quest'emendamento fosse respinto, sarebbero soggetti alla tassa quei biglietti, che finora ne sono stati esenti.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, non accoglie l'emendamento dell'onorevole Palberti, perchè non può accettare che si modifichi di straforo una legge fondamentale come quella del bollo.

PALBERTI replica dicendo che il primo a proporre una modificazione della legge sul bollo fu il ministro formulando il secondo comma dell'articolo.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, risponde che quel secondo comma era stato soppresso.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento dell'onorevole Palberti.

(Non è approvato ed è approvato l'articolo con la soppressione del secondo comma accordato fra Ministero e Commissione).

PRESIDENTE legge l'art. 15.

« Le ferrovie economiche verranno concesse per decreto Reale sopra proposta del ministro dei lavori pubblici.

« Esse possono essere stabilite in sede propria ovvero in tutto od in parte sopra strade ordinarie con sede separata ».

CASANA svolge il seguente articolo sostitutivo:

« Si considerano come ferrovie economiche le strade ferrate vincolate a non superare la velocità massima assoluta di quaranta chilometri all'ora.

« Le ferrovie economiche verranno concesse per decreto Reale sopra proposta del ministro dei lavori pubblici ».

« Esse possono essere stabilite in sede propria ovvero in tutto od in parte sopra strade ordinarie con sede separata, e solo per brevi tratti, in casi eccezionali, con sede promiscua, mediante le cautele di cui all'art. 18. »

Spiega come l'unico criterio che possa distinguere le ferrovie economiche dalle ferrovie ordinarie sia la minore velocità.

E' giusto stabilire il limite massimo di 40 chilometri di velocità, perchè, avendo la ferrovia economica meno pesi, deve avere lo svantaggio di non raggiungere mai la velocità massima.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, non può accettare il concetto dell'on Casana perchè esso costringerebbe le ferrovie economiche ad uniformarsi ad unico tipo, il che riuscirebbe dannoso per le ferrovie stesse.

MARCHIORI rileva come ci sia la stessa difficoltà di distinguere le ferrovie economiche dalle ferrovie ordinarie, che ci è stata per distinguere le ferrovie economiche dai tramvai.

Crederebbe opportuno aggiungere nell'articolo qualche modificazione per rinforzare l'autorità del ministro.

SELLA ritira il suo emendamento associandosi alla seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Casana.

CASANA non accetta le idee proposte dall'onorevole Marchiori. Ritira la prima parte del suo emendamento ed insiste soltanto sull'ultimo comma dell'emendamento stesso.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, non può accettare neppure l'ultimo comma dell'emendamento dell'onorevole Casana, perchè allora si cadrebbe nell'inconveniente lamentato dall'onorevole Marchiori, e si confonderebbe il tramvai con la ferrovia economica.

Fa poi osservare all'onorevole Marchiori che il Governo è armato dalla legge di sufficienti poteri e cautele, per le quali le concessioni per ferrovie economiche non si daranno se non quando sarà dimostrato che l'interesse pubblico esiga che la concessione si faccia.

Raccomanda perciò alla Commissione di mantenere l'articolo così come è.

SELLA dimostra come vi possano essere casi eccezionali in cui per brevi tratti sarà necessaria la sede promiscua.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, dice che in casi veramente eccezionali si concederà certo alla ferrovia economica di percorrere per brevissimi tratti la pubblica strada.

CASANA e SELLA udite le dichiarazioni del ministro ritirano l'emendamento.

(È approvato l'articolo 15 ed è pure approvato l'articolo 16 con la cifra di 90 cambiata in 70).

MARAZZI, della Commissione, propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 17 che farà poi oggetto di un articolo speciale.

(Resta approvato l'articolo con questa modificazione e sono approvati gli articoli fino all'articolo 21).

CASANA svolge il seguente emendamento all'articolo 22:

« *Sopprimere quanto fa seguito alle parole* nonchè nei luoghi molto frequentati e pericolosi. »

Per rendere il suo emendamento più accettabile consente a mantenere l'articolo fino alle parole « 35 chilometri l'ora. » Rimandando il resto del comma all'articolo 23.

GIANOLIO, relatore, acconsente che sia soppressa la seconda parte dell'articolo, come propone l'onorevole Casana.

L'articolo 22 è approvato come segue:

« Le ferrovie o tratti di ferrovie economiche in sede propria non saranno obbligati alla separazione delle proprietà laterali con chiusure stabili o permanenti, ad eccezione delle località ove è bestiame vagante; nonchè nei luoghi molto frequentati e pericolosi, semprechè la velocità assoluta dei treni non oltrepassi 35 chilometri l'ora. »

CASANA sull'articolo 25, dà ragione del seguente articolo sostitutivo da lui proposto:

« Lungo le ferrovie in sede propria, per provvedere alla vigilanza ed alle cure di buona manutenzione e di sicuro esercizio, debbono erigersi casette o garette di ricovero per guardiani e cantonieri, proporzionate per numero alla importanza del movimento di ciascuna linea, alle particolari sue condizioni ed alle circostanze locali.

« Potranno a chiusura dei passaggi a livello ammettersi le sbarre mobili per quelle strade dove, a giudizio dei funzionari tecnici governativi, non si presenti nessun pericolo. »

GIANOLIO, relatore, e BRANCA, ministro dei lavori pubblici, accettano la redazione proposta dall'onorevole Casana.

(L'articolo così redatto è approvato).

SELLA, all'art 24 dà ragione della seguente aggiunta:

« Non vi sarà questo vincolo di distanza se il sistema di trazione esclude il pericolo d'incendio ».

ENGEL vorrebbe che fosse esclusa la limitazione accennata nelle parole « quando la velocità dei treni non oltrepassi i 35 chilometri all'ora », che tende a restringere la portata dell'articolo.

GIANOLIO, relatore, accetta l'aggiunta dell'onorevole Sella.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, non può accettare la proposta Sella, perchè l'articolo in questione tende ad escludere anche altri pericoli oltre a quello degli incendi.

SELLA sostiene la ragione del suo emendamento.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, replica brevemente.

ENGEL insiste nel suo concetto.

SELLA ritira l'emendamento.

L'art. 24 è approvato come segue:

« Quando la velocità dei treni non oltrepassi i 35 chilometri all'ora, la distanza dalle case o dalle capanne in legno od in paglia potrà essere ridotta a soli 10 metri ».

(Sono approvati senza discussione gli articoli 25 a 35).

CUCCHI LUIGI, all'articolo 36, dà ragione del seguente emendamento:

« Si applicheranno norme speciali di sicurezza col procedimento prescritto per le tramvie a trazione meccanica ».

GIANOLIO, relatore e BRANCA, ministro dei lavori pubblici, accettano.

(L'art. 36 è approvato con questa modificazione. L'art. 37 è approvato senza discussione).

PALBERTI propone il seguente articolo aggiuntivo, che verrebbe dopo il 37:

« Sono applicabili alle ferrovie economiche le disposizioni dell'art. 9 della presente legge ».

GIANOLIO, relatore, accetta.

BRANCA. ministro dei lavori pubblici, accetta purchè si dica « potranno essere applicate ».

PALBERTI propone che invece si aggiungano al suo articolo le parole « salvo disposizioni contrarie nel capitolato. »

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, consente.

(L'articolo aggiuntivo è approvato.)

(Sono approvati senza discussione gli articoli 38 e 39).

Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Risultamenti di votazioni.

PRESIDENTE comunica il risultamento delle votazioni sui seguenti disegni di legge:

« Convenzione con l'Impero Germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali, e dei marchi di fabbrica. »

Presenti e votanti 186
Maggioranza 93
Voti favorevoli . . . 133
Voti contrari 58

(La Camera approva).

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo n. 2 del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91. »

Presenti e votanti 185
Maggioranza 93
Voti favorevoli . . . 126
Voti contrari 59

(La Camera approva).

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo n. 3 del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91. »

Presenti e votanti 185
Maggioranza 93
Voti favorevoli . . . 123
Voti contrari 62

(La Camera approva).

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo n. 4 del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91. »

Presenti e votanti 186
Maggioranza 94
Voti favorevoli . . . 122
Voti contrari 64

(La Camera approva).

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo n. 8 del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Presenti e votanti 187
Maggioranza 94
Voti favorevoli . . . 122
Voti contrari 65

(La Camera approva).

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo n. 9 del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Presenti e votanti 184
Maggioranza 93
Voti favorevoli . . . 121
Voti contrari 63

(La Camera approva).

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo n. 10 del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Presenti e votanti 185
Maggioranza 93
Voti favorevoli . . . 126
Voti contrari 63

(La Camera approva).

Osservazioni sull'ordine del giorno.

DI SANT'ONOFRIO prega il presidente di voler sollecitare il disegno di legge sulle convenzioni marittime.

COCCO-ORTU, quale relatore di tale disegno di legge, avverte che la Commissione compì i suoi lavori fin dall'estate scorsa.

La Commissione attende ora dal Governo, che deve condurre le trattative con la Compagnia in ordine alle modificazioni proposte, l'esito delle trattative stesse.

Intanto fin da novembre la Commissione aveva in pronto la relazione.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, assicura che il desiderio dell'onorevole Di Sant'Onofrio è anche quello del Governo. Loda il lavoro della Commissione.

Avverte però che da ogni parte vengono ogni giorno nuove proposte, che ritardano le definitive decisioni del Governo, rendendo necessarie sempre nuove pratiche.

Accerta però che in breve tempo comunicherà alla Commissione il risultato delle pratiche iniziate, e che le Convenzioni potranno essere in breve discusse.

Presentazione di mozioni, interrogazioni, interpellanze.

PRESIDENTE annunzia la seguente mozione:

« La Camera richiama l'attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli sugli articoli 393, 394 e 401 del codice penale, e lo invita a proporne modificazioni, le quali, mantenendo severissima la repressione de' reati di diffamazione, assicurino, nell'interesse pubblico, il sincero esercizio della libertà di parola e di stampa.

« Bonghi, Arbib, Rinaldi Antonio, Delvecchio, Gallo, Torraca, Roux, Comin, Rizzo, Barzilai, Giovagnoli, M. Ferraris, Ferri, Chiala ».

Annunzia la seguente domanda di interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri per sapere se, non ostante l'applicazione della tariffa generale nei rapporti commerciali tra l'Italia e la Svizzera, continueranno le trattative per arrivare ad un accordo, e se può dare qualche indicazione sulle cause, che impedirono sinora l'accordo.

« Colajanni ».

Comunica poi la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'agricoltura, sui provvedimenti, che intende adottare di fronte alla crisi vinicola, che travaglia le Provincie meridionali.

« I Niccolini ».

La seduta termina alle ore 6,45.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 11. — Camera dei Comuni. — Continua la discussione dell'Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Chamberlain critica la condotta dell'Opposizione la quale chiede lo sgombero degli Inglesi dall'Egitto.

J. Morley dice che l'Opposizione non chiede lo sgombero immediato, ma domanda che il Gabinetto non dimentichi le promesse fatte.

TORINO, 11 — Dopo aver fatto colazione nel ristorante della stazione, il signor Constans fece un giro in vettura in città e ripartì per Modane alle 2,12 pom.

LONDRA, 11 — Il *Times* ha da Rio-Janeiro, in data di oggi:

« È imminente una nuova rivoluzione. Tre ministri si sono dimessi. La linea telegrafica è tagliata fra Porto-Alegre e Pelotas. »

PARIGI, 11 — Il generale russo, Hesford, che si trovava qui da tre mesi, si è suicidato nella sua casa con una revolverata, causa una malattia alla laringe, di cui soffriva.

PARIGI, 11 — Il *Temps* constata che la Francia e la Russia decisero simultaneamente l'invio di una divisione navale nelle acque del Levante. Le due divisioni s'incontreranno probabilmente al Pireo.

ROMA, 12. — Nella seduta che ebbe luogo ieri a Zurigo, i negoziatori italiani fecero agli Svizzeri le ultime concessioni.

Se la Svizzera le accetta ed il trattato di commercio italo-svizzero sarà oggi concluso, si applicherà da domani il trattamento della nazione più favorita fino alla ratifica del nuovo trattato.

In caso contrario da domani si applicherà la tariffa generale ed i negoziatori italiani rientreranno in Italia.

LONDRA, 12, Il *Times* ha da Vienna:

« Il Kedive insisterebbe perchè il Sultano gli inviasse al Cairo il firmano d'investitura; ma il Sultano desidera assolutamente che Abbas pascià si rechi a riceverlo a Costantinopoli ».

NEW-YORK, 12. — Regnò ieri, alla Borsa una straordinaria animazione, in seguito ad accordi conclusi fra le principali Compagnie ferroviarie per i trasporti di carbone.

Le operazioni di Borsa non furono mai così numerose.

BERNA, 12. — Il Consiglio federale terrà oggi seduta per esaminare la contro proposta dei delegati italiani.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 12 febbraio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 genn 92	—	—		— —	93,35 37 ½, 32 ½		— —	
RENDITA 5 0[0 2.a grida		—	—	93,30 93,27 ½	93 28 1[4	93,30 93,27 ½		— —	
detta (piccolo taglio)	»	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2.a grida	»	—	—		— —			57 50	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			101 —	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			94 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			99 75	
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			101 10	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			430 —	
» 4 0[0 2.a, 3 a, 4 a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			420 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			461 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			477 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			485 50	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —	645 645 ½		— —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			494 —	
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1330 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1020 —	
» » Generale	1 luglio 91	500	350		— —	332 32 ½, 33 33 ½ (34		— —	
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			300 —	
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			37 —	
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			520 —	
» » » cert. prov.	»	500	250		— —			440 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400		— —			392 —	
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			45 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 91	500	500		— —	811		— —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —			1148 —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —	234		— —	
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	208		— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			85 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			235 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			115 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			303 —	
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem 91	250	250		— —			212 —	
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			60 —	
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —	
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —	151 152		— —	
Azioni Soc. Assicurazioni.									
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —	
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			290 —	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —	
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			436 —	
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			400 —	
» » 4 0[0	»	250	250		— —			170 —	
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Pal. Ma, Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	25	25		— —			— —	

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	— —	— —	102 30
	Parigi	Cheques	— —	— —	103 10
3	Londra	90 giorni	25 78	— —	— —
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
4	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi . . . . . . 25 Febbraio
Prezzi di compensazione . . . 26 »
Compensazione . . . . 27 »
Liquidazione . . . . 29 »

Sconto di Banca 5 1[2 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ARTURO MAZZUCHELLI.

Visto: Il Deputato di Borsa: MOISÈ MODIGLIANI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1892.

Rendita 5 0[0	92 70	Az. Banco di Roma	300 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» 3 0[0	57 50	» Banca Tiberina	35 —	» » Navig. Gen. Italiana	300 —
Obbl. Beni Eccles.	94 —	» » Ind. e Com.	600 —	» » Metallurgica Italiana	240 —
Prest. Rotschild 5 0[0	101 —	» » » Certif.	470 —	» » della Piccola Borsa	212 —
Ob. città di Roma 4 0[0	425 —	» Soc. Cred. Mobil	330 —	» » Caoutchouc	65 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	458 —	» » » Merid.	47 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —	» » Gas stampigl.	800 —	» » Risanamen.	160 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	485 —	» » Acqua Marcia st.	1150 —	» » Fondiar. incendi	85 —
Az. Fer Meridionali	645 —	» » Condot. d'ac.	225 —	» » Fond. Vita	230 —
» » Mediterranee	490 —	» » Gen Illumin.	240 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	405 —
» » » certif.	480 —	» » Tramway Om.	116 —	» » » 4 0[0	170 —
» Banca Nazionale	1300 —	» » » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	290 —
» » Romana	1015 —	» » Molini e Magaz. Gen.	85 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —
» » Generale	315 —	» » Immobiliare	210 —		
		» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	— —		

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.